

UNIVERSITÀ DI COPENAGHEN

DIPARTIMENTO DI STORIA

*La particolarità di ogni
testimone*

INDAGINE FONTE-CRITICA SUL
CASO PACCIANI

Tesi universitaria di MARIE SØRENSEN

2003

Premessa

IL CASO

Per i fiorentini, la prima metà degli anni Ottanta fu tormentata dalla presenza del cosiddetto “Mostro di Firenze”, l’omicida che a colpi di pistola uccise giovani coppie appartate in auto. Siccome l’autore dei delitti non lasciò mai tracce tali da portare alla sua cattura - e nessuno ha mai capito il movente per cui le vittime venivano assassinate - nacque così il mistero del *Mostro*, rimasto ancora oggi, nel 2003, irrisolto.

Benché gli inquirenti non fossero riusciti a trovare l’autore dei crimini, le indagini proseguirono anche dopo l’ultimo delitto avvenuto nel 1985, portando all’arresto di un uomo, Pietro Pacciani, che nel 1994 fu dichiarato colpevole in primo grado e condannato a 14 ergastoli. L’accusato subì un

processo scandaloso che suscitò varie dispute: sulla distorsione dei fatti, sull'inaffidabilità dei testi e sul colpevolismo che caratterizzò tutto il dibattimento¹.

Il 13 febbraio 1996 Pacciani fu assolto in appello per mancanza di prove. Ma, il giorno prima della sentenza, un conoscente dell'imputato, Mario Vanni, era stato arrestato, perché dei testimoni oculari, comparsi improvvisamente, lo indicavano come il complice.

A dibattimento concluso, l'accusa aveva chiesto l'escussione di nuovi testi non rivelando però i loro nomi; essi vennero indicati con le prime lettere dell'alfabeto greco – Alfa, Beta, Gamma e Delta - il che causò il rigetto della richiesta da parte della Corte d'Appello.

In seguito, proprio quel rigetto consentì alla Procura di ricorrere in Cassazione e, nel mese di dicembre del 1996, la Corte Suprema accolse l'impugnazione, annullando l'assoluzione di Pacciani con rinvio a nuovo giudizio. Ma, prima che tale processo potesse aver luogo, Pacciani morì.

Continuarono invece le indagini sui suoi complici (indagine *Mostro-bis*), seguite poi da quelle su di una presunta setta satanica (indagine *Mostro-ter*), ed infine su losche figure, i cosiddetti “mandanti”, che avrebbero pagato Pacciani ed i suoi *Compagni di Merende* per l'esecuzione dei duplici omicidi.

Questo lavoro cercherà di approfondire certi particolari del caso Pacciani e, di conseguenza, non si occuperà delle inchieste che seguirono.

L'IMPOSTAZIONE

Avendo come limite il caso giudiziario che vide Pietro Pacciani riconosciuto come unico colpevole dei delitti seriali attribuiti al *Mostro*, la presente ricerca rende il caso in sé per sé l'oggetto d'analisi, usandolo come un esempio di microstoria. Una prospettiva storiografica volta a studiare eventi, ambienti o persone specifici, ossia un particolare di un dipinto o un giorno solo di una guerra, in quanto opposta a periodizzazioni convenzionali considerate incompatibili con lo studio delle singolarità. Si è visto spesso la storiografia microstorica ambientarsi nelle aule dei tribunali, se non addirittura intorno ai

¹ Bruno, F.: *Analisi di un mostro*, 1996; Ferri, F.: *Il caso Pacciani. Storia di una colonna infame?*, 1996; Filastò, N.: *Pacciani innocente*, 1996; Provvigionato, S. & Rossetti, G.: *Il mostro, il giudice e il giornalista. Trent'anni di errori e complicità tra magistratura e stampa*, 1996

roghi, perché proprio la giustizia del passato ha lasciato vaste fonti, consentendo di immedesimarsi negli esseri dei tempi andati.

Alcuni storici enfatizzano l'esito del caso specifico, altri si interessano dei processi per decodificare le società passate tramite funzioni e gestioni delle pene e delle autorità². C'è chi rinuncia ad inquadrare la propria ricerca nella storia delle grandi linee, e chi invece usa lo studio di un singolo fatto come modo di esemplificare la storia di un'epoca, di una nazione o di un ceto.

La presente analisi considera un caso isolatamente rispetto agli eventi altrimenti ritenuti cruciali per l'epoca, traendo ispirazione da ricerche microstoriche elaborate da Giovanni Levi e Carlo Ginzburg, gli esponenti più significativi della microstoria italiana³. Questi storici ritengono il principio unificante di qualunque ricerca microstorica la convinzione che l'osservazione microscopica rivela fattori precedentemente ignoti⁴.

Per questo lavoro, la dichiarazione alla prassi microstorica è determinante per il punto di vista, ed altrettanto vincolante per il metodo impiegato. L'idea, da cui sorgono codesti appunti, è che l'impostazione microstorica consista in una riduzione di scala, quanto più di un approfondimento di un fatto esplicito, e di conseguenza un restringimento della quantità di fonti per concedere ad esse un ruolo imprescindibilmente protagonista.

Unitisi così il fine ed il metodo, il progetto consiste nel far parlare le fonti e scoprire quanto il caso svela sia su di sé che da sé. Secondo questa impostazione, lo storico è da comparare con un artigiano il cui compito sta nel cercare e nel decifrare il materiale, ed infine nel disporre il prodotto, sia per curiosi del caso sia per la "macrostoria".

Tale accentuazione della decifrazione implica necessariamente un'esposizione stringata della lettura svolta. Chi intendeva fornire una tecnica, proprio al fine di mettere a punto la ricerca, fu lo storico danese, vissuto tra il XIX ed il XX secolo, Kristian Erslev. Nel 1911 egli elaborò una terminologia, definita *tecnica storica*, che viene presentata ed utilizzata negli appunti seguenti.

² Muir, E. & Ruggiero, G.: *History from crime*, 1994

³ Ginzburg, C.: "*Il formaggio e i vermi*", 1976; Levi, G.: "*L'eredità immateriale: carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*", Torino 1985

⁴ Ginzburg, G.: "*Microstoria: due o tre cose che so di lei?*"; Levi, G.: "*On Microhistory*", p.192

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

L'oggetto di questa ricerca sono le premesse della condanna di Pacciani. Prescindendo dalla lacunosità delle prove presentate a dimostrazione della sua colpevolezza, si esaminerà se i primi giudici che lo riconobbero colpevole fossero o meno consapevoli dell'infondatezza dell'accusa, fornendo così il primo argomento trattato negli appunti.

Visto che l'assoluzione di Pacciani venne annullata, perché era stata respinta la richiesta di acquisire le nuove testimonianze, l'ulteriore analisi di tale ricerca si concentrerà su di esse, costituendo il secondo argomento.

Si cercherà di concepire le ragioni per cui i testi vennero presentati così tardi, analizzando la richiesta di ammissione in udienza, per poi delineare i motivi della Corte d'Appello di rigettare tale richiesta.

Affrontando un'analisi delle premesse in tale maniera, questi appunti tratteranno principalmente le motivazioni delle tre sentenze emesse nel processo Pacciani, per esaminare come i giudici abbiano proceduto nel definire le loro posizioni relative al caso, sia in primo grado sia in grado d'appello.

La lettura delle motivazioni delle sentenze depositate sul caso Pacciani, svolta al fine di indagare sui suddetti quesiti, ha portato all'ipotesi che Pacciani venisse dichiarato colpevole su di un fondamento indiziario carente, ma aprioristicamente considerato affidabile, sia dall'accusa sia dai giudici di primo grado.

Per questo motivo l'esito del processo d'appello era in qualche modo prevedibile e, proprio per rimandare l'emissione di una sentenza della Corte d'Appello, la Procura fece presentare i nuovi testimoni all'ultimo momento, non rivelandone però i nomi.

Siccome i giudici d'Appello nutrivano un pesante discredito nei confronti delle autorità inquirenti - discredito spinto ed amplificato dalle premesse della sentenza di primo grado - concepirono istintivamente la richiesta di acquisire le nuove deposizioni come un tentativo di temporeggiamento, rifiutandola perciò con ferma decisione.

Per dimostrare questo si procederà ad una esposizione testuale dei passi indicativi delle motivazioni. Allo scopo di contestualizzare tale analisi verranno narrati la serie dei duplici omicidi, le indagini svolte negli anni

Ottanta e l'investigazione che portò gli inquirenti a casa di Pacciani. Ma prima giova presentare le fonti in quanto storiche, dopodiché verrà aperta la cassetta degli strumenti metodologici, ersleviani, con l'uso dei quali si tratteranno tali fonti.

LE FONTI

Le parole pensate, suggerite, dette e scritte sul caso del cosiddetto *Mostro di Firenze* sono reperibili in quantità strabocchevole. Le fonti relative al caso Pacciani consistono, fra l'altro, delle tre sentenze contro l'indagato che, in coerenza con la prassi italiana per ordinanze e sentenze, sono composte, oltre che del decreto stesso, di una parte descrittiva in cui i giudici devono esporre le loro valutazioni finali attinenti alla sentenza, chiamata appunto *motivazione della sentenza*, che esprime l'interpretazione che i giudici danno delle prove. Il migliore uso di una motivazione come fonte storica si otterrebbe confrontandola con i fascicoli del processo, per vedere se e quanto i giudici trascurino, tralascino o alterino le prove. Dal momento che i fascicoli purtroppo non sono disponibili, essendo le indagini sui famigerati *mandanti* ancora in corso, il procedimento del presente lavoro sarà pertanto, come precedentemente indicato, un'analisi delle motivazioni dei vari giudizi.

Alla *motivazione* di una sentenza o ordinanza deve precedere un'esposizione riassuntiva intitolata *svolgimento dei fatti* che sarebbe da ritenere una fonte affidabile, per quanto riguarda lo svolgimento dell'atto criminale, delle indagini e del processo, basandosi essa sulle fonti primarie esistenti del caso in questione, ovvero gli atti della polizia giudiziaria, i fascicoli d'udienza e le perizie, siano esse medico-legali, psichiatrico-legali, balistiche, ed entomologiche⁵.

Quindi, esposizioni riassuntive, sia di un'ordinanza di proscioglimento del 1989 sia della sentenza di Primo Grado del 1994, costituiscono le fonti principali delle sezioni narrative comprese in questo lavoro concernenti i fatti dei crimini e delle indagini.

⁵ La definizione di una fonte primaria è "una fonte che non si basa su nessun'altra fonte scritta conosciuta".

La Metodologia

IL METODO STORICO

L'affermarsi dello storico in ambito universitario come studioso scientifico ebbe luogo nella seconda metà del XIX secolo durante la cosiddetta *professionalizzazione* della disciplina storica, che vide la fondazione di dipartimenti storici nelle università, pionieristicamente in Germania ed in seguito anche in altri paesi europei.

Il rinnovamento fondamentale della prassi adottata dallo storico, rispetto a come essa era stata svolta nell'antichità e nell'illuminismo, fu che le ricerche sarebbero dovute prescindere da un'analisi metodologicamente rigida. La costituzione di un metodo scientifico avvenne per contrastare il relativismo storico. Ispirato dal positivismo filosofico il metodo storico ottocentesco, come formulato dagli storici tedeschi, anelava alla rigidità delle scienze naturali partendo dal presupposto che si potessero stabilire dei precetti stringati per l'analisi delle fonti storiche.

Questo nuovo metodo, che può essere definito "fonte-critico", venne praticato dall'allora professore di Storia all'Università di Berlino Leopold von Ranke, perciò considerato uno dei maggiori protagonisti della fondazione della moderna storiografia; la formulazione del metodo dell'epoca venne però più precisamente elaborato, fra gli altri, da Johann Gustav Droysen, docente all'Università di Berlino, nel suo libro *Sommario di storia* del 1868.

Droysen distinse fra "fonte" (*Quelle*) ed "avanzo" (*Überreste*), definendo *fonti* le tracce volontariamente lasciate dalle società umane per conservare i ricordi, mentre per *avanzi* intendeva le tracce involontarie del passato, includendo atti amministrativi, prodotti industriali, reliquie religiose e più ampiamente linguaggio, toponimi o la stesura stessa di un documento. Quindi, il metodo applicato dallo storico sarebbe dipeso dalla natura materiale dei dati in questione. Tale idea è stata definita la nozione *materiale* delle fonti, contrariamente alla nozione *funzionale* alla quale si avrà modo di tornare più avanti.

LA TECNICA DI ERSLEV

Le dottrine metodologiche dettero la loro impronta sulla storiografia anche in Danimarca, arrivando sulle onde della già citata professionalizzazione. Quando lo storico danese Kristian Erslev, nel 1911, pubblicò il suo libro *Tecnica storica*, si trattava di un saggio pensato come libro di testo per gli studenti di storia all'Università di Copenaghen dove Erslev era stato nominato professore dopo i suoi studi all'Università di Berlino.

All'epoca venne introdotto un corso obbligatorio di metodologia - chiamato *Metodo* - il cui nucleo era l'insegnamento delle teorie di Kristian Erslev fondato sul suo saggio. Il titolo del libro aderisce ancora nella terminologia all'eredità positivista, ma nell'intento di mediare le nozioni *materiali* delle fonti Erslev dette un'analisi di codeste nozioni tramite il quale arrivò alla conclusione opposta rispetto a Droysen.

Per Erslev, il metodo non sarebbe dipeso dalla natura materiale delle fonti: dipendeva invece da come lo storico leggeva ed analizzava le fonti in questione. Quindi, la medesima fonte poteva essere letta sia come *avanzo* sia come *fonte* dipendente da quello che si desiderava esaminare; la lettura dipende dalla funzione della fonte nella ricerca storica. Questo è perciò il concetto *funzionale* delle fonti.

GLI STRUMENTI

Secondo l'insegnamento di Erslev, la lettura di una fonte come quella che lo storico danese preferiva chiamare *resoconto* invece di *fonte* (*Quelle*) riguarda l'informazione che l'autore di tale fonte fornisce volontariamente, basandosi sempre su una valutazione della attendibilità dell'autore stesso, come si vedrà più avanti.

La lettura di una fonte come *avanzo* riguarda gli aspetti - considerati dal singolo storico - come tracce lasciate più o meno involontariamente dall'autore della fonte, siano esse tracce culturali, personali, linguistiche o sociali. Quindi gli aspetti presi in considerazione dallo storico per questo tipo di analisi vengono utilizzati per fornire un quadro degli autori di una fonte e non di quello di cui parlano tali autori; per esprimere questa strumentalizzazione dietro l'analisi si usa di conseguenza nella terminologia di Erslev il concetto di leggere una fonte come avanzo "a" qualcuno. Questa scelta atipica di preposizione è dovuta al bisogno di mettere in luce la

condizione che la divisione avanzo-fonte non riguarda la natura della fonte ma il modo in cui le fonti vengono usate dallo storico.

L'EREDITÀ DI ERSLEV

“Naturalmente, i diversi testimoni racconteranno sempre l'accaduto in modo un po' divergente; il motivo di ciò sta sia nelle loro individualità sia nella loro diversa posizione rispetto all'accaduto. Finché si possa immaginare la realtà in modo tale che le divergenze si spieghino, non c'è affatto niente di preoccupante in esse, anzi le guardiamo con una certa gioia, perché ci rassicurano che gli osservatori sono testimoni indipendenti. Però, se le divergenze sono contraddizioni reali, l'una escludendo l'altra, la spiegazione dev'essere che uno o tutti i testimoni abbiano concepito erroneamente o rappresentato scorrettamente. In quel caso possiamo solo arrivare ad una concezione ragionevole della faccenda, esaminando con precisione la particolarità di ogni testimone, cercando di chiarirci come essa abbia influito sul suo resoconto.” (Kristian Erslev, *Tecnica Storica*, § 72, 1911)

Persino al giorno d'oggi il corso di *Metodo* mantiene la sua collocazione principale nel corso di laurea in Storia all'Università di Copenaghen. Che tale resto del positivismo sia rimasto parte integrante della disciplina storica all'università di Copenaghen si deve alla mera utilità attribuita dagli storici danesi alla terminologia ed alle cognizioni di Erslev. Proprio per il merito di essere un libro di testo per gli studenti, *Tecnica storica* si sarebbe dimostrato di un valore inestimabile, traendo fama imperitura nell'ambiente universitario copenagheese e caratterizzando la storiografia danese del Novecento, dandole la sua indole pressoché artigianale.

La serie dei delitti

Nessuno sa esattamente dove inizi né tantomeno dove finisca la vera storia del cosiddetto *Mostro di Firenze*, ma l'uso del nome risale ai primi giorni del mese di giugno del 1981; fu allora che si scoprì che nei dintorni di Firenze agiva un serial killer che a colpi di pistola uccideva giovani coppie appartate in macchina.

Sabato sera, 6 giugno 1981, intorno a mezzanotte, furono uccisi Giovanni Foggi e Carmela De Nuccio, colpiti da una pistola calibro 22 mentre si

trovavano a bordo della macchina di Giovanni nei pressi di una vigna a Scandicci. Dopo aver ucciso i due giovani, l'omicida trasportò il corpo della ragazza in un fossetto ad una ventina di metri di distanza dalla macchina, ove effettuò quello che sarebbe poi stato chiamato il suo *macabro rituale* e cioè l'asportazione del pube della ragazza.

Pochi giorni dopo si scoprì che lo stesso assassino aveva ucciso un'altra coppia sette anni prima.

La sera del 14 settembre 1974 cadeva ugualmente di sabato. Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini erano del Mugello, e si trovavano nella macchina del ragazzo, nei pressi di una vigna ad un chilometro circa dalla casa di Stefania Pettini a Borgo San Lorenzo quando l'omicida sparò i primi colpi a Pasquale che morì quasi all'istante. Essendo Stefania solo ferita, riuscì ad aprire lo sportello destro, probabilmente in un tentativo di fuga, ma venne bloccata ed uccisa a coltellate. Quindi l'omicida la distese a terra dietro la macchina e, forse alla luce dei fari ancora accesi, iniziò ad infierire sul suo corpo, dandole 96 coltellate concentrate sull'area intorno al seno e sopra il pube. Ad un certo punto infilò un tralcio di vite nella vagina della ragazza. Andandosene, l'omicida portò con sé la borsetta della ragazza, rovesciandone a terra il contenuto che fu ritrovato alcuni giorni dopo, insieme alla borsa, nelle vicinanze del luogo del delitto.

All'epoca si ipotizzò che Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini fossero stati uccisi da un maniaco sessuale ma, siccome non si era trovata alcuna traccia dell'assassino, non fu possibile catturarlo e non si parlò più del maniaco di Borgo San Lorenzo fino al giugno 1981.

L'anno 1981 fu quello in cui l'autore, da ora in poi soprannominato il *Mostro*, tornò a colpire, ma fu anche l'unico anno in cui colpì due volte. Stefano Baldi e Susanna Cambi erano i nomi delle due vittime trovate morte a Calenzano uccise con la ormai famigerata calibro 22. Quella volta l'omicida trascinò anche il corpo dell'uomo fuori dalla macchina dando così l'impressione di voler definitivamente separare i due fidanzati. Asportò il pube della ragazza, ed ancora una volta non si ritrovò alcuna traccia che potesse portare ad una sua identificazione. La paura del *Mostro* crebbe ed allo stesso tempo l'omicida diventò quasi imprudente.

Il luogo in cui avvenne l'omicidio successivo, il 19 giugno 1982, era una piazzola situata lungo una strada molto trafficata, alla periferia di Baccaiano di Montespertoli. Forse le due giovani vittime, Paolo Mainardi ed Antonella Migliorini, avevano scelto questo posto per i loro incontri per sentirsi protetti;

le amiche della ragazza raccontarono ai giornalisti di Firenze, affollatisi a MontesPERTOLI dopo l'omicidio, che Antonella aveva così tanta paura dell'assassino che per un lungo periodo non volle appartarsi con il suo fidanzato.

È probabile che l'omicida avesse scelto quel posto proprio per la sfida ed, in effetti, poco mancò che il luogo insolito portasse alla salvezza dei due giovani. Il primo sparo uccise Antonella all'istante, ma Paolo ebbe modo di mettere in moto la macchina che però finì nella fossetta sul lato opposto della strada, dove l'assassino riuscì a ferirlo gravemente alla tempia. Il ragazzo, soccorso da alcuni passanti in condizioni disperate, morì la mattina dopo in ospedale senza aver mai ripreso conoscenza.

L'estate del 1982 vide anche allungarsi nel passato la triste catena dei duplici omicidi; una lettera anonima portò l'attenzione degli inquirenti su di un duplice omicidio del lontano 1968 avvenuto a Signa, commesso con la stessa pistola e con modalità simili, pur tuttavia presentando aspetti diversi⁶.

Come negli altri casi, le vittime erano un uomo ed una donna, Antonio Lo Bianco e Barbara Locci, trovati morti a bordo di un'auto. Ma l'omicidio del 1968 si differenziava dagli altri delitti ascritti al *Mostro* sia perché non erano stati assassinati una coppia di due giovani fidanzati bensì una coppia di amanti, sia perché l'omicida non inferì sul corpo della donna come ebbe modo di fare nei delitti successivi, sia, infine, perché quella sera insieme con i due c'era il figlioletto di sette anni della donna, Natalino Mele, che dormiva sul sedile posteriore e che si svegliò ai primi spari. Due ore dopo l'omicidio egli suonò il campanello di una casa distante molte centinaia di metri dal luogo del delitto, ma non venne mai chiarito come vi fosse arrivato in una notte senza luna. Il padre, Stefano Mele, marito della donna uccisa, fu inquisito e condannato per il delitto, grazie ad una sua non troppo genuina e credibile confessione, ma la pistola usata per quell'omicidio non venne mai ritrovata.

L'anno che seguì l'arrivo della misteriosa lettera anonima, che ingarbugliò le indagini irreparabilmente, furono uccisi Horst Meyer e Jens Uwe Rusch, due giovani tedeschi che si trovavano in Italia per turismo e che vennero trovati morti nel loro furgone in via di Giogoli al Galluzzo, il 10 di settembre 1983. Trattandosi di due uomini, si ipotizzò che l'assassino avesse scambiato Jens

⁶ Che fosse una lettera anonima ad attirare l'attenzione degli inquirenti sul delitto del 1968 ha confermato G.I. d'allora Vincenzo Tricomi.

Uwe per una donna, a causa dei lunghi capelli biondi di costui. La conferma di quest'ipotesi sarebbe che i cadaveri non furono manipolati ulteriormente. Nel mese di luglio del 1984 il *Mostro* uccise una coppia di fidanzati, Pia Gilda Rontini e Claudio Stefanacci, a Vicchio di Mugello, quasi copiando il suo delitto del 1974. Entrambi vennero uccisi a colpi di pistola a bordo della Fiat Panda di Claudio, dopodiché l'omicida trascinò il corpo della ragazza fuori dalla macchina dove per la prima volta asportò non solo il pube ma anche il seno sinistro.

Questo si ripeté l'anno successivo quando l'autore dei delitti agì per quella che sarebbe stata l'ultima volta. Il pomeriggio di lunedì, il 9 di settembre 1985 vennero ritrovati due cadaveri. Le vittime erano due francesi, Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili che erano in vacanza, accampati in una piazzola adiacente a via degli Scopeti, nella zona di San Casciano in Val di Pesa. La ragazza venne trovata dentro la tenda dove l'assassino aveva sparato ai due, mentre il ragazzo giaceva in un fosso a qualche metro di distanza. Si stabilì che Nadine Mauriot era morta subito, mentre l'uomo aveva tentato di fuggire, venendo però raggiunto dall'assassino che l'aveva ucciso a coltellate. Ma all'epoca non si riuscì mai a stabilire con certezza se fossero stati uccisi sabato o domenica sera⁷.

Il giorno dopo il ritrovamento dei cadaveri arrivò alla Procura di Firenze una lettera indirizzata a Silvia della Monica, unico procuratore donna che si fosse occupata del caso. L'indirizzo sulla busta era stato scritto con lettere tagliate dal giornale e dentro si trovava una bustina con un lembo del seno escisso alla donna francese uccisa. La lettera non conteneva alcun biglietto.

Il *Mostro di Firenze* non ha più dato segno di sé e la pistola che lega la catena dei delitti non è mai stata ritrovata.

Le indagini degli anni ottanta

⁷ I medici legali, che effettuarono l'autopsia, collocarono la sera del delitto a domenica (*Sentenza di Primo Grado*, p.146ff “[...] la consumazione del delitto deve correttamente collocarsi [...] nella notte della domenica [...] nettamente prima della mezzanotte fra domenica e lunedì”), mentre i periti criminologici di Modena, impernandosi su riscontri tanatologici collocarono l'uccisione dei due francesi nella notte di sabato (*Indagine peritale medico-legale e criminologica in ordine alla valutazione della dinamica materiale e psicologica del duplice omicidio ad opera di ignoti verificatosi in Firenze tra il 7 e l'8 settembre 1985*, p.6 “[...] ma sulla base dei riscontri tanatologici l'epoca della morte è risultata collocabile nella notte tra il 7 e 8 settembre 1985 (sabato/domenica) [...] ”) . Solo nel 2002, l'esperto tanatologico Francesco Introna, in un'emissione televisiva, stabilì che il delitto non poté che essere avvenuto sabato sera (*Chi l'ha visto*, Rai Tre, il 14 di maggio 2002). Comunque, la Procura di Firenze mantiene la domenica, l'8 di settembre, come sera del delitto (Galardeschi, Stefano: “*La Replica. In antitesi ai dati di Chi l'ha visto?. Scopeti, procura cert.: Uccisi domenica notte*”, in *il Corriere di Firenze*, 16.5. 2002).

LA “PISTA SARDA”

Su suggerimento della lettera anonima gli inquirenti decisero di esaminare quel delitto atipico, avvenuto a Signa nell'agosto del 1968. Intorno al 20 di luglio del 1982 arrivò, sul tavolo dell'allora G.I. Vincenzo Tricomi, il fascicolo sul duplice omicidio con le cartucce, rinvenute sul luogo del delitto, ancora allegate alla sentenza d'appello emessa dal tribunale di Perugia. Una perizia balistica certificò come esse derivassero dalla stessa pistola calibro 22 impugnata dall'omicida, chiamato il *Mostro di Firenze*.

Nel 1968 il marito della donna uccisa, Stefano Mele, confessò l'omicidio per poi scontare quattordici anni di prigione con sentenza ridotta perchè dichiarato oligofrenico. Tuttavia, l'arma del delitto non fu mai ritrovata, e Stefano Mele, durante le indagini, cambiò continuamente versione, sostenendo sia che gli esecutori fossero stati gli amanti della moglie, sia accusando essi come suoi complici. Al processo, nel 1970, Stefano Mele fu dichiarato l'unico colpevole, e le accuse contro gli amanti della moglie gli aggiunsero anche una condanna per calunnia; ma dopo esser arrivati a collegare il delitto del '68 a quelli del cosiddetto *Mostro*, gli inquirenti assunsero che Stefano Mele in effetti avesse avuto un complice che, avendo conservato la pistola, fosse in seguito diventato il serial killer delle coppie.

Siccome Stefano Mele, sua moglie Barbara Locci e gli amanti di essa appartenevano ad un gruppo di sardi residenti in Toscana, immigrati negli anni Sessanta, la nuova pista investigativa ebbe il nome di “pista sarda”.

Negli anni successivi si sarebbe dimostrato tuttavia impossibile per gli inquirenti chiarire il caso. Quando Barbara Locci ed Antonio Lo Bianco furono uccisi era presente, come precedentemente detto, anche il figlio della donna, che dormiva sul sedile posteriore. Due ore dopo l'omicidio il bambino suonò il campanello della famiglia De Felice, sulla via Pistoiese, e chiese di entrare dicendo: “Ho il babbo ammalato a letto. La mamma e lo zio sono morti in macchina”⁸.

Interrogato dagli inquirenti la mattina dopo il delitto, il bambino sostenne inizialmente di esser andato da solo a casa dei De Felice, cantando una canzone allora in voga, “La Tramontana”, per incoraggiarsi, poi cambiò

⁸ *Ordinanza di proscioglimento*, pp. 14-16

versione, raccontando che il padre l'aveva portato "a cavalluccio", per poi parlare, qualche tempo dopo di vari "zii" che l'avrebbero accompagnato⁹.

Si ricorda che anche Stefano Mele rilasciò testimonianze contraddittorie relativamente alla sera del delitto ma, sentito nei giorni a questo successivi, rivelò comunque una conoscenza dell'omicidio talmente dettagliata che gli inquirenti d'allora si convinsero che egli dovesse almeno essere stato presente sul luogo del delitto la sera del 21 agosto 1968.

Riprese le indagini nel 1982, Stefano Mele ripeté le sue accuse contro gli amanti della moglie, e l'attenzione degli inquirenti si concentrò su Francesco Vinci, che, già arrestato per altri reati, nel mese di novembre del 1982 venne indiziato del delitto del 1968; visto che l'arma del delitto era la stessa si sospettava, di conseguenza, che egli fosse il *Mostro*. Francesco Vinci venne però prosciolto quando il vero omicida uccise i due ragazzi tedeschi nel mese di settembre del 1983.

Nel gennaio del 1984 furono arrestati il fratello ed il suocero di Stefano Mele sospettati di essere gli assassini, ma anche essi vennero scacerati, dopo il duplice omicidio a Vicchio alla fine di luglio del 1984.

Di conseguenza, sempre nell'idea che il Mostro dovesse uscire dal 1968, si cominciò ad indagare sul fratello di Francesco Vinci, Salvatore Vinci, nella cui casa vennero sequestrati stracci insanguinati. Dal momento che questi non bastavano a fornire un'elemento di prova e dunque a portare ad un arresto, la pista sarda praticamente si fermò. La sua effettiva conclusione giudiziaria avvenne il 13 dicembre 1989 con un'ordinanza di proscioglimento di tutti quelli che fino ad allora erano stati indagati, accusati o sospettati di essere l'autore sia del delitto del '68, sia di quelli commessi dal '74 in poi.

Dal momento che la comprensione dei motivi di tale decisione è proficua per l'analisi delle indagini che sarebbero state svolte dopo il termine della *pista sarda*, bisogna soffermarsi un attimo sul documento che istituì il proscioglimento.

L'ORDINANZA DEL 1989

Nel paragrafo suesposto l'ordinanza del 1989 è stata letta come resoconto, considerata essa fonte primaria delle indagini, in quanto imperniata sugli atti

⁹ *ibid.*, pp.36-55

della polizia giudiziaria non disponibili per questa ricerca. Far lavorare l'ordinanza come resoconto significa fidarsi del contenuto esplicito per fornirne una concezione dell'accaduto. Ma la motivazione dell'ordinanza diventa ugualmente leggibile come *avanzo* all'autore, il G.I. Mario Rotella, una volta messi a confronto l'argomentazione ed il contenuto della motivazione; analizzando i modi di ragionare dell'autore, si possono dedurre alcune delle ragioni per cui si decise di chiudere definitivamente la *pista sarda*.

Letta come *avanzo esecutivo*¹⁰, il documento istituisce il proscioglimento di un gruppo di persone per mancanza di prove della loro colpevolezza, ma la stessa fonte letta come *avanzo* all'autore, Mario Rotella, svela che egli avrebbe voluto continuare le indagini sulle persone in questione. Basandosi sulla congettura che il fine delle parole del bambino ai De Felice sul babbo ammalato fosse quello di fornire un alibi proprio al padre - e che quindi una persona diversa dal padre debba aver accompagnato il bambino - Mario Rotella conclude sostenendo la presenza sul luogo del delitto di almeno un'altra persona oltreché Stefano Mele.

Logicamente Mario Rotella respinge la possibilità di un solo esecutore in tutti i casi dal '68 all'85; invece presenta la tesi che la persona ormai conosciuta come il *Mostro* abbia soltanto assistito alla scena del delitto del '68, anche se non si esclude che la pistola, dopo l'esecuzione dell'omicidio di Barbara Locci ed Antonio Lo Bianco, possa aver cambiato mano, in modo tale che una persona estranea a quel duplice omicidio sia l'esecutore dei delitti commessi dal '74 in poi.

Dunque, Mario Rotella ritira le imputazioni semplicemente per assenza di prove, ma contemporaneamente fa notare che le persone coinvolte nel delitto del '68 sono a conoscenza di dove sia finita la pistola e quindi sanno chi ne sia il possessore. Siccome è questa la conclusione della motivazione, la *deduzione d'avanzo* sarà che l'opinione di Mario Rotella sia ancora quella che vede l'enigma risolto, seguendo la *pista sarda*, il che contrasta con la deduzione di *avanzo esecutivo* della fonte, dato che con quel documento si chiudono di fatto le indagini relative a tale pista investigativa.

L'illazione logica sarebbe che Mario Rotella fosse stato costretto dai suoi superiori a porre fine al lavoro investigativo concentrato sull'ambiente sardo. Esiste un altro documento ufficiale dello stesso anno che contribuisce a dare una spiegazione riguardo all'abbandono della *pista sarda*: l'analisi psicologica

¹⁰ *Avanzo esecutivo*: l'uso di una fonte come avanzo al fatto che è stata creata, ed alla situazione della sua formazione.

dell'omicida svolta dal FBI. Siccome la relazione degli specialisti d'oltreoceano si basa sulle informazioni fornitegli dalle autorità italiane, che chiesero la perizia, si leggerebbe come *avanzo* ai dati considerati importanti dagli inquirenti italiani.

I periti americani non fanno menzione delle circostanze particolari del 1968, e concludono che l'assassino sia lo stesso dal 1968 al 1985; se ne dedurrebbe che le autorità italiane abbiano ommesso informazioni relative alle circostanze complesse dell'assassinio di Antonio Lo Bianco e Barbara Locci, perché tali circostanze non vennero più valutate imprescindibili per la soluzione del mistero, trascurata in maniera tale l'atipicità palese di quel delitto.

Per gettar luce sulla nuova impostazione scelta, va posto in rilievo che proprio l'anno 1989 segnò - secondo i giudici di primo grado - "*una svolta importante nelle vicende oggetto del presente processo*"¹¹, quando spuntò fuori il nome di Pietro Pacciani.

L'indagato

LA COMPARSA DI PACCIANI

Le fonti primarie per studiare l'inizio delle indagini su Pacciani sarebbero gli atti della polizia giudiziaria, preferibili quando la ricerca mira ad una ricostruzione dell'avvenuto, ma per mancanza di essi bisogna servirsi di quel documento che viene ad istituire la fonte primaria delle indagini su Pacciani: la parte intitolata *Svolgimento dei fatti* nella motivazione della sentenza di primo grado. La parte riassuntiva della motivazione può essere letta come *resoconto* delle indagini, essendo basata proprio su tali atti.

La filosofia delle indagini svolte dopo il termine della *pista sarda* era che l'autore dei delitti seriali non avesse più colpito dopo il delitto dei francesi nel 1985 perché in qualche maniera impedito, sia per detenzione per altri reati, sia per internamento in una casa di cura. Si ipotizzava come alternativa che l'assassino avesse percepito gli inquirenti avvicinarsi a lui, avendo successivamente smesso di colpire per paura di essere catturato.

Partendo da ciò si elaborò una lista, basata su un fondamento mai esplicitamente precisato, contenente 82 nominativi di uomini che per un

¹¹ *Sentenza di Primo Grado*, p.24

motivo o l'altro avevano avuto contatti con la giustizia dopo l'ultimo delitto della catena. Compariva, tra gli altri, il nome di Pietro Pacciani, contadino di Mercatale, nato e cresciuto nel Mugello. I carabinieri bussarono alla porta di Pacciani in seguito al ritrovamento dei corpi dei francesi, perché alla stazione dei carabinieri di San Casciano era arrivata una lettera anonima che suggeriva di indagare su Pacciani. Durante una piccola perquisizione non venne comunque ritrovato alcun elemento che potesse portare ad ulteriori indagini. Il contadino di Mercatale, tuttavia, era l'unico che figurava anche sulla lista contenente i nomi di 26 uomini di età compresa fra i 30 ed i 60 anni, che erano stati imprigionati dopo l'85 e che risultavano a piede libero nelle settimane prima e dopo i duplici omicidi.

Inoltre, certi aspetti della personalità di Pacciani erano “*singolari, se non addirittura inquietanti*”¹² come scrivono i giudici di primo grado nella loro motivazione, riferendosi al fatto che nel 1987 fu condannato per violenze sessuali verso le sue figlie, e facendo anche menzione di un omicidio commesso da Pacciani nel 1951. In quel caso i giudici citano quello che all'epoca venne considerato un delitto passionale, perché la vittima fu l'amante occasionale dell'allora fidanzata di Pacciani, Miranda Bugli, la quale fu violentata dall'assassino immediatamente dopo il delitto a fianco del cadavere “*ancora caldo*”, come viene sottolineato dai giudici nella motivazione. Questi elementi risultarono sufficienti perché si iniziasse ad indagare su Pacciani per i delitti del *Mostro* e durante diverse perquisizioni nella sua abitazione, avvenute nei primi anni Novanta, vennero ritrovati degli oggetti che avrebbero costituito degli indizi contro l'ormai unico indagato: un blocco da disegno della marca Skizzen Brunnen ed un portasapone che sarebbero potuti appartenere ad uno dei ragazzi tedeschi uccisi nel 1983; fu inoltre ritrovata, dal capo stesso della S.A.M. (*Squadra Anti Mostro*) Ruggero Perugini, una cartuccia marca Winchester serie H, calibro 22, che presentava tracce di incameramento in una pistola perché marcata da cosiddette microstrie. Il reperto si sarebbe rivelato la prova regina dell'accusa durante il processo, e come tale verrà affrontato più avanti.

LA CARTUCCIA NELL'ORTO

¹² *Sentenza di primo grado*, p.26

A questo punto giova soffermarsi sugli avvenimenti che circondano il rinvenimento della cartuccia nell'orto di Pacciani, partendo stringatamente da ciò che ne raccontano le fonti.

Esiste un libro scritto da Ruggero Perugini, capo della *Squadra Anti Mostro* dal 1986 al 1992, ma il libro di Perugini rivela chiaramente un taglio tendenzioso, tale da renderne un uso di rendiconto poco fruttuoso, pur essendo una fonte di prima mano¹³.

Nella motivazione della sentenza di primo grado le modalità del ritrovamento non vengono descritte nei particolari; invece, il verbale di perquisizione viene riferito sia nella sentenza in grado d'appello sia in un documento di impugnazione proveniente da uno degli avvocati difensori, in maniera tale da consentire una concezione del contenuto del verbale, la fonte primaria.

Il rinvenimento del reperto avvenne il 29 di aprile 1992 durante la cosiddetta *maxi-perquisizione* che ebbe luogo a casa di Pacciani a San Casciano in un arco di tempo dal 27 di aprile all'8 di maggio.

Siccome pioveva quel giorno, una tettoia provvisoria riparava il terreno e pali di cemento, abitualmente utilizzati nelle vigne, erano stesi sul suolo per delimitare il vialetto e camminarvi sopra; alle 17,45 Ruggero Perugini notò - nella terra che riempiva il foro di un paletto troncato in due - uno "*scintillio metallico*" che osservato più da vicino si dimostrò essere una cartuccia Winchester serie H, di calibro 22, il tipo di carica usata dal cosiddetto *Mostro di Firenze*.

Al fine di ricostruire i suesposti dati il libro di Perugini non è particolarmente utile, perché inequivocabilmente mirato ad assolvere gli impiegati della polizia giudiziaria dai sospetti di averla piantata loro quella cartuccia ed a far sembrare colpevole l'indagato: "*Gesù Cristo, fa che sia un bossolo; Gesù benedetto, fa che sia uno di quelli... Perché se è soltanto un proiettile siamo nella merda. Fino al collo. Se è soltanto un proiettile tutti saranno convinti che ce lo abbiamo messo noi, per incastrarlo, anche se sarebbe la cosa più stupida del mondo. Perché sappiamo bene, meglio di chiunque altro, che i proiettili che usa il mostro hanno certe loro particolarità, che provengono da un certo lotto e hanno caratteristiche di punzonatura riscontrabili solo con un accertamento tecnico accurato. Non basterebbe prendere un qualsiasi proiettile calibro 22 Long Rifle della marca giusta e seminarlo nell'orto per incastrare Pacciani. E soprattutto, noi non le facciamo queste cose perché siamo puliti dentro anche se passiamo gran parte*

¹³ Una fonte di prima mano è una fonte scritta da una persona che è stata testimone degli eventi di cui parla. L'autore di una fonte di seconda mano indica invece dei dati fornitigli da altri.

della nostra vita a ficcare le mani nel sudicio. Gli altri pensino ciò che vogliono, noi sappiamo chi siamo.

Questo continuo a ripetermi mentre compongo il numero della procura della Repubblica di Firenze. Vigna riconosce la mia voce.

“Allora?”

“Forse abbiamo trovato qualcosa in un paletto di cemento nell’orto, può essere un bossolo o un proiettile. Sembra un calibro 22 L.R., ma non lo sappiamo ancora, prima di tirarlo fuori dalla terra volevo farglielo sapere.”

“Allora tiratelo fuori.”

[...]

“Quando torno in Via Sonnino il cielo si è fatto scuro, mi infilo i guanti di gomma e dico di accendere i riflettori. Mentre estraggo dal paletto l’oggetto, che è ancora avvolto in un grumo di terra che cela la sagoma, Pacciani esclama:” O che gli è? Un chiodo? Ma gli è gobbo... gli è un chiodo gobbo”...”No Pacciani, non è un chiodo” rispondo. “È un proiettile, un proiettile calibro 22 L.R.”

Non gli dico che sul fondello ho letto la H della Winchester, quella stessa lettera che sigla i bossoli trovati sui luoghi di otto duplici omicidi.”¹⁴

L’impostazione tendenziosa del libro di Perugini esclude un uso di esso come *resoconto*, ma lo rende vantaggioso leggerlo come *avanzo* all’autore stesso, ma anche all’ufficio legato a costui - sia per il fatto che un investigatore pubblica un libro su di un’inchiesta ancora in corso, sia per il fatto che egli lo pubblica durante il processo di primo grado, nel 1994. Di conseguenza, il libro diventa *avanzo* ad un bisogno, sentito da parte degli inquirenti, di discolarsi in anticipo da accuse di frode, talmente forte che scelsero di pubblicare tale libro in un momento indubitabilmente precario.

Sono stati pubblicati altri libri riguardanti il caso Pacciani e quindi il rinvenimento della cartuccia, ma, essendo essi basati su delle informazioni venute fuori durante il processo, sarebbero da considerare fonti secondarie nel presente contesto il cui fine anela ad una ricostruzione fattuale degli eventi.

Una fonte comunque da porre in rilievo per trarne delle *deduzioni d’avanzo* sulla questione della cartuccia è un testo scritto dal giornalista Mario Spezi riportante un’intervista con un sottufficiale dei carabinieri che, secondo quanto asserito dall’autore, si espresse con le seguenti parole: “Io mi sono incazzato per quanto riguarda il rinvenimento del proiettile. Rimproverai il commissario

¹⁴ Perugini, R.: *Un uomo abbastanza normale*, pp.232-233

Perugini che metteva noi in difficoltà sulla verità. Eravamo nell'orto di Pacciani, io, il commissario e due agenti della squadra. Quei tre si stavano pulendo le suole sul paletto per le viti steso a terra e scherzavano sul fatto che due di loro avevano le scarpe uguali. A un certo punto, vicino alla scarpa di uno appare il fondello della cartuccia..."

"Perugini dice: il fascio di luce ha fatto brillare la cartuccia... Ma quale fascio di luce!"
"Se ce l'hanno messa? È un'ipotesi. Anzi, più che un'ipotesi. Non dico di essere arrivato alla certezza. Ho dovuto considerare questo, mio malgrado. È una quasi certezza. Alla luce dei fatti non trovo altre spiegazioni.

Poi dico, Perugini fa quella testimonianza sul fascio di luce, io mi incazzo e dico: "commissario, lei mi sputtana. Se io vado in contraddizione con lei, mi fanno un culo così. Cioè: a chi devono credere i giudici? Al sottufficiale o al commissario? A un certo momento io sono costretto ad avvalorare la sua tesi, ma è chiaro che la bugia, io, non riesco a ricordarmela bene!"¹⁵.

Il libro di Spezi non è da considerare rendiconto del ritrovamento del reperto nell'orto; invece, si leggerebbe come rendiconto di quello che il sottufficiale avrebbe detto per cui l'obiettivo di un'analisi fonte-critica sussiste nel vagliare la genuinità dell'intervista, al fine di che bisogna vagliare l'affidabilità del giornalista. Il fatto che l'intervista appare in un libro, con il quale Spezi presenta la sua tesi personale sull'identità dell'assassino delle coppie, in teoria, non gioca in favore della sua attendibilità, fornendogli un motivo di dubbiosità verso il teorema Pacciani. Seguendo tale giudizio, svalutato il libro come rendiconto, un'analisi si fermerebbe qui, con la *deduzione d'avanzo* che Spezi, pubblicando la suesposta intervista, abbia voluto generare sospetti sulle modalità impiegate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. Però giova considerare il fatto che, dopo la pubblicazione del libro, il sottufficiale in questione fu trasferito e Spezi, accusato di diffamazione; circostanza, questa, che va considerata *avanzo* ad una concezione dell'intervista come costituente una minaccia all'integrità della Procura. Quest'ultima deduzione d'avanzo costituisce la più convincente conferma dell'affidabilità di Spezi.

Dunque, sia il libro di Perugini sia il testo di Spezi formano degli *avanzi* all'esistenza di sospetti pertinenti alle modalità di ritrovamento della prova regina.

Tuttavia, gli indizi erano sufficienti per proseguire in tribunale con un processo che ebbe inizio il 19 aprile 1994 alla Corte d'Assise di Firenze, e che

¹⁵ Spezi, M.: *Toscana nera*, p.147

prolungandosi fino al 29 di ottobre dello stesso anno, vide Pacciani riconosciuto colpevole, il 1° di novembre, di tutti i duplici omicidi commessi dal 1974 al 1985 ed assolto per il delitto avvenuto a Signa nel 1968.

La sentenza di primo grado

La motivazione della sentenza di primo grado si suddivide in tre sezioni il cui ordine segue il procedimento del pubblico ministero: la prima parte - che, data la sua collocazione, è da ritenersi quella valutata più importante dai giudici - consiste di un esame cosiddetto *preventivo*, con lo scopo di rilevare se Pacciani abbia quelle caratteristiche che l'autore dei delitti, secondo i giudici, necessariamente deve possedere. Le altre due sezioni riguardano i testimoni e gli indizi a carico di Pacciani.

LA NON-INCOMPATIBILITÀ DELL'IMPUTATO

“ [...] se cioè, il Pacciani risultasse un buon padre di famiglia, dedito al lavoro alla moglie e ai figli, sessualmente normale, dal carattere solo un po' collerico, è evidente che ogni ulteriore approfondimento su di lui sarebbe inutile [...]”¹⁶, scrivono i giudici, sostenendo però contemporaneamente che “[...] in nessun caso la Corte potrà attribuire valenza al “personaggio” Pacciani ed alle sue peculiari caratteristiche”¹⁷.

L'argomentazione dei giudici parte dal presupposto che l'autore dei duplici omicidi debba avere delle caratteristiche minime - come ad esempio una conoscenza dei luoghi in cui avvennero i delitti ed una sessualità deviante; l'assenza di tali caratteristiche renderebbe, al parere dei giudici, inane un ulteriore approfondimento investigativo.

Al fine di dimostrare tutto ciò, i giudici presentano una serie di testimonianze riguardanti le attività voyeuristiche di Pacciani le quali l'incornicerebbero come sessualmente deviante il che “[...] rende la figura di Pacciani sicuramente non incompatibile con quella dell'autore dei delitti, la cui devianza sessuale non ha certo necessità di particolari esplicazioni”¹⁸.

¹⁶ *Sentenza di primo grado*, p. 55

¹⁷ *ibid.*, p. 53

¹⁸ *ibid.*, p. 80

Continuando secondo questa logica, i giudici scrivono: “*Altro momento dell’esame preventivo di non incompatibilità tra la figura del Pacciani e quella dell’omicida delle coppie attiene al possesso o la disponibilità che il prevenuto poteva avere avuto di armi*”¹⁹.

Dato il fatto che Pacciani era contadino, i giudici danno per scontata la destrezza di costui con armi da taglio, trovando in questo conferma dal fatto che, secondo il procedimento dell’omicidio sicuramente commesso da Pacciani nel 1951, la vittima - Severino Bonini - morì proprio a causa di una ventina di coltellate inflittele. Il ritrovamento durante le perquisizioni a casa dell’imputato di cartucchiere ed altro equipaggiamento da caccia costituirebbe “*ulteriore conferma dello stretto rapporto che il Pacciani aveva con fucili e materiali da caccia*”²⁰.

Un altro elemento a cui viene dato peso è il fatto che non è stato commesso alcun omicidio nel periodo in cui Pacciani si trovava in carcere arrestato per molestie alle figlie nel 1987: “*Si tratta, ovviamente, di elementi che non hanno, di per sé, alcun peso probatorio autonomo, ma che, proprio per la loro caratteristica di indiscutibilità storica, possono iscriversi a pieno titolo nell’ambito del concetto di non incompatibilità sopra richiamato*”²¹.

Inoltre i giudici prendono in considerazione la posizione geografica dei luoghi dei delitti nel loro esame della non-incompatibilità di Pacciani. I luoghi si collocano in due zone – nel Mugello (Borgo San Lorenzo nel 1974 e Vicchio nel 1984) ed nell’area al sud-ovest di Firenze (Scandicci, Galuzzo, Montespertoli, San Casciano). Dal punto di vista dei giudici “*nessuno più del Pacciani poteva conoscere meglio le zone teatro degli omicidi*”²², sia perché nato e cresciuto nel Mugello, dove ebbe luogo anche l’omicidio nel 1951, sia perché domiciliato a Mercatale a sud-ovest della città di Firenze.

Per di più i giudici insistono anche sull’esistenza di un legame fra l’imputato ed i luoghi che furono teatro dei duplici omicidi avvenuti al di fuori di questi territori - sia basandosi sul fatto che un suo amico abitava a Calenzano vicino al luogo del delitto dell’ottobre 1981, sia facendo riferimento alla circostanza che Miranda Bugli - la donna presente quando Pacciani uccise Severino Bonini - visse a Lastra a Signa dal 1962 al 1969 vicino al luogo del primo duplice omicidio. I giudici non danno importanza alla testimonianza della stessa Miranda Bugli, deponente che Pacciani, dopo il processo per l’omicidio

¹⁹ *ibid.*, p. 82

²⁰ *ibid.*, p. 85

²¹ *ibid.*, p. 100

²² *ibid.*

del 1951, l'aveva cercata una volta sola nel 1969 o nel 1970 quando ormai si era trasferita a Rincine nel Mugello. Argomentando in favore di un legame reale fra Pacciani e Signa, costituito dalla fidanzata storica, i giudici ragionano che Pacciani, per sapere dove la donna abitava nel 1970, avrebbe necessariamente dovuto frequentare il posto dove risiedeva prima.

Quindi la collocazione dei luoghi non esclude l'imputato come possibile autore dei duplici omicidi.

Un ulteriore aspetto preso in considerazione dalla Corte è che Pacciani, dopo aver ucciso Severino Bonini nel 1951, nel tentativo di far sembrare l'accaduto un omicidio avvenuto per furto, prese e nascose il portafoglio della vittima, dimostrando così un comportamento simile a quello svolto dal cosiddetto *Mostro di Firenze* che dopo quasi ogni omicidio frugava nelle borse delle ragazze uccise²³.

In conseguenza di tutto ciò i giudici concludono che *“il Pacciani oggettivamente [possiede] tutte quelle caratteristiche peculiari, certamente non incompatibili con quelle che si è visto dover costituire il patrimonio minimale dell'autore della serie di duplici omicidi”*, anche se: *“Tutto ciò peraltro [...] non avrebbe di per sé significato alcuno se non esistessero concreti elementi che portano ad individuare nell'imputato non “un” possibile assassino, ma l' “assassino” delle coppie [...]”*²⁴.

La contraddizione da parte dei giudici tra queste ultime considerazioni ed il loro procedimento precedentemente esposto esprime un dubbio sul valore di questi elementi concreti, fornendo così un avanzo alla loro mancanza di convinzione della colpevolezza dell'imputato per quanto emerso dalle prove presentate in dibattimento.

LE TESTIMONIANZE

La seconda parte della motivazione della sentenza di Primo Grado analizza le testimonianze che localizzerebbero Pacciani sempre solo nelle vicinanze dei luoghi diventati poi scene dei delitti del *Mostro*.

Le testimonianze presentate dal Pubblico Ministero si suddividono fra quelle che risalgono al 1983, quando avvenne l'assassinio dei due ragazzi tedeschi in via di Giogoli, e quelle che riguardano l'omicidio dei due francesi a San Casciano nel 1985; siccome la Corte stima le testimonianze del 1983 senza

²³ ibid., pp.122-132

²⁴ ibid., p.135

alcun valore probatorio²⁵, in seguito, l'attenzione di questo lavoro verrà concentrata sul ragionamento in favore del valore probatorio attribuito da parte dei giudici alle testimonianze che avrebbero visto l'imputato muoversi vicino alla piazzola in cui avvenne il delitto del 1985.

Nessun testimone sostenne di aver visto Pacciani proprio sul luogo del delitto la sera in cui l'omicidio sarebbe avvenuto secondo la Corte; tre testimoni dissero però di aver visto Pacciani alla guida di una macchina quella sera ed altri due deposero su di un loro avvistamento dell'imputato nel luogo del delitto nei giorni precedenti al crimine. Siccome tutti e cinque riconobbero Pacciani soltanto molti anni dopo²⁶ ed il loro valore probatorio di conseguenza fu respinto dalla Corte d'Assise d'Appello²⁷, qui l'attenzione sarà posta su due dei tre testimoni che avrebbero visto Pacciani in macchina e che rivestirono un ruolo importante nel prosieguo delle indagini.

Uno di questi testi è Lorenzo Nesi, conoscente di Pacciani, che venne a testimoniare due volte durante il processo di primo grado. Durante la sua prima deposizione, mentre riferiva del possesso di armi da parte dell'imputato, quest'ultimo ebbe una reazione molto forte ed addirittura aggressiva verso il teste²⁸. Nesi disse poi alla sua seconda deposizione che proprio per il menzionato comportamento si era convinto che fosse Pacciani l'uomo visto in macchina la sera del delitto, ragionando che se lui avesse infatti visto Pacciani, anche Pacciani avrebbe inevitabilmente visto lui.

Nesi raccontò di aver visto l'imputato in macchina con accanto una persona la cui identità era rimasta sconosciuta, ma comunque di sesso maschile. Il teste non si ricordò dell'ora esatta ma, riferendosi alle deposizioni delle altre persone che viaggiavano insieme con lui, si venne a stabilire che l'ora non sarebbe potuta essere stata più tardi delle dieci e mezzo. Data la direzione nella quale Nesi pensò di aver visto Pacciani dirigersi, si assunse che il teste avesse visto l'imputato allontanarsi dal luogo del delitto e quindi da un omicidio già commesso.

Sussistono dubbi di natura varia su quanto sia affidabile il teste Nesi; qui bisogna soffermarsi su quello che ne segue metodologicamente. Benché il fine di questo non lavoro non sia una ricostruzione degli avvenimenti della sera di domenica, l'8 di settembre 1985 - per chiarire se Pacciani realmente ci fosse o no - sussiste comunque l'obbligo di decidere in merito all'affidabilità

²⁵ *ibid.*, pp. 289-298

²⁶ *ibid.*, pp. 185-216

²⁷ *Sentenza in grado d'appello*, pp. 136-141

²⁸ *Sentenza di primo grado*, pp. 88-91

del teste ed alla probabilità dell'ipotesi formulata dalla Corte; perché consente poi una lettura d'avanzo di quei passaggi.

Per quanto riguarda l'ora del crimine²⁹, l'ipotesi della Corte sull'ora in cui questo fu commesso discorda chiaramente con un'altra avanzata proprio dalla Corte secondo la quale Pacciani avrebbe lasciato la sua macchina in una piazzola lontana dal luogo dove avvenne l'omicidio, in maniera tale da dover percorrere qualche chilometro nei boschi circostanti dopo il delitto, il che, per coincidere con la deposizione di Nesi, collocherebbe l'omicidio anteriormente all'orario supposto, “*nettamente prima di mezzanotte*” e comunque troppo presto rispetto all'ora in cui avvennero gli altri duplici omicidi.

Si capisce però che la testimonianza di Nesi serve a spiegare il contenuto di un'altra testimonianza sugli eventi di quella notte.

La sera di domenica, il teste Ivo Longo avrebbe visto Pacciani verso l'ora di mezzanotte sulla superstrada nella direzione Siena–Firenze alla guida di una macchina che però non era nessuna delle due macchine dell'imputato³⁰. Quindi i giudici assumono, nella motivazione della sentenza, che il passeggero sconosciuto, visto da Nesi, fosse un complice che aiutava Pacciani a cambiare veicolo data la paura dell'assassino di esser stato riconosciuto da Nesi. Di conseguenza, Ivo Longo avrebbe visto Pacciani che stava andando verso San Piero a Sieve per imbucare la lettera a Silvia Della Monica. Giova evidenziare che i giudici, più avanti, sottolineano che non possono e non devono occuparsi degli eventuali complici di Pacciani della cui esistenza non esiste prova presentata in dibattimento³¹.

I giudici scrivono che devono basare le loro analisi sulle carte del processo e quindi sui dati probatoriamente certi; tuttavia, il presunto complice non serve solo a spiegare il passeggero sconosciuto ed il fatto che Pacciani venne visto alla guida di un'altra macchina - tutte e due testimonianze che senza la presunta esistenza del complice logicamente assolverebbero Pacciani - ma serve anche a capovolgere una delle testimonianze portate dalla difesa.

L'avvocato Zanetti, che ogni mattina nel mese di settembre 1985 percorreva via degli Scopeti in bicicletta, passando accanto a quello che sarebbe stato il luogo dell'atto criminoso, vide nei giorni prima del duplice omicidio una macchina parcheggiata sotto la piazzola e dichiarò, durante la sua deposizione, che l'uomo visto da lui a fianco della macchina sicuramente non

²⁹ Si veda nota 7.

³⁰ *ibid.*, pp. 239-246

³¹ *ibid.*, p. 254

era Pacciani. I giudici scrivono che la persona vista da Zanetti non può che essere il complice,³² la cui presunta esistenza così diventa una prova della colpevolezza dell'imputato il che, di nuovo, contrasta con il principio dichiarato di non poter o voler dare valore probatorio a circostanze rimaste comunque esclusivamente presunte.

I giudici, dedicando gran parte della loro motivazione a profilare l'imputato come possibile autore dei delitti, impegnandosi poi in acrobazie impressionanti che portano a contraddizioni palesi nel tentativo di far corrispondere delle testimonianze contrastanti, esprimono in realtà mancanza di convinzione della colpevolezza del prevenuto; dato, questo, che si legge come avanzo ad una consapevolezza dell'infondatezza degli indizi.

GLI INDIZI

Gli indizi contro Pacciani consistevano in un blocco da disegno marca Skizzen Brunnen, un portasapone DEIS e la cartuccia calibro 22 Winchester H ritrovata nell'orto dell'imputato. La Corte assunse che il materiale da disegno ed il portasapone fossero appartenuti ad uno dei ragazzi tedeschi uccisi visto che sua sorella in dibattimento confermò di aver visto materiale simile nella stanza del fratello³³.

La prova regina era però la cartuccia inesplosa. La genuinità dell'elemento di prova è il presupposto implicito dei giudici che non ne mettono in questione la validità. L'ipotesi presentata dagli avvocati difensori, secondo la quale la polizia giudiziaria avrebbe messo la cartuccia nell'orto di Pacciani per incastrarlo, viene rifiutata dai giudici di primo grado. Essi argomentano che, se la polizia avesse voluto collocare prove a carico dell'imputato, avrebbe potuto mettere una cartuccia simile, però priva di segni che ne testimoniassero l'incameramento in una pistola, in maniera tale da non creare, ma neppure escludere, un collegamento con l'arma dell'assassino, istituendo comunque un indizio forte di colpevolezza³⁴; tale ragionamento palesa grosse difficoltà ad evidenziare la genuinità della cartuccia come prova d'indizio.

³² *ibid.*, pp.216-221

³³ *ibid.*, pp.298-317

³⁴ *ibid.*, p.409

La cartuccia trovata nell'orto di Pacciani era infatti, come già detto, una cartuccia inesplosa calibro 22 della marca Winchester serie H che portava segni di incameramento.

Tal tipo di segni consistono in piccole strie nominate *microstrie*, lasciate dall'impronta del carrello otturatore nel momento di introduzione della cartuccia in canna; trattasi di una cartuccia non sparata, mancano dunque i segni lasciati dal percussore e dall'espulsore, ma anche dall'estrattore, segni questi che consentirebbero ai periti balistici di affermare l'identità dell'arma in questione. La debolezza del reperto come elemento di prova viene evidenziata dai giudici stessi che scrivono: “ [...] *va evidenziato il fatto che non esiste e non può esistere omogeneità tra i campioni da raffrontare, cioè tra il reperto Pacciani e i bossoli riferentisi agli omicidi. Ciò per il semplice fatto che in questi ultimi parte delle microstrie è stata obliterata dall'impronta del percussore, cosa che non si è invece verificata per il reperto Pacciani [...]*”³⁵, svelando così che il reperto non può avere valore probatorio.

Tuttavia, l'esame balistico della cartuccia rilevò casi “[...] *di buona coincidenza o di buona identità delle microstrie rilevate sugli stessi [bossoli] in rapporto a quelle esistenti sul reperto Pacciani*”³⁶. Ciò nonostante i periti conclusero che “[...] *gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine non erano del tutto sufficienti per consentir loro di formulare un giudizio di certezza in ordine alla provenienza di tale cartuccia dalla stessa arma con cui erano stati esplosi i bossoli repertati sui luoghi degli omicidi. Tuttavia la buona coincidenza riscontrata nei singoli fasci di microstrie fra loro adiacenti, presenti sulle superfici non deformate dei vari reperti comparati, non consentiva ai periti di escludere questa possibilità.*”³⁷ Però, considerate poi le impronte del caricatore, i giudici pongono in rilievo il fatto che “[...] *il numero di caricatori che potrebbero presentare quella particolare caratteristica non può essere certo elevatissimo*”³⁸, apparendo dunque per essi: “[...] *veramente al di là di ogni logica ipotizzare che il proiettile in questione sia stato incamerato da una pistola diversa da quella usata per commettere la serie di duplici omicidi*”³⁹. Quindi, la prova regina si basa su un ragionamento di quello che “non si può escludere” o su quello che per i giudici sembra “logico” il che su un piano probatorio manifesta una insicurezza del reperto come elemento di prova. La stessa argomentazione analizzata come avanzo ai giudici rivela uno sforzo da parte loro per far valere il reperto come indizio, e questo sforzo

³⁵ ibid., p. 379

³⁶ ibid., p.384

³⁷ ibid., p.362ff

³⁸ ibid., p.387ff

³⁹ ibid., p.389

non può che essere letto come avanzo ad un desiderio di condannare Pacciani nonostante la debolezza degli indizi.

Tornando alla cartuccia, una perizia chimica del reperto stabilì che essa sarebbe potuta essere stata interrata nell'orto dell'imputato al massimo cinque anni prima del ritrovamento nel 1992. Siccome Pacciani era stato in prigione dal 1987 al 1991, la Corte assume che la cartuccia sia stata *“perduta da un complice dell'imputato che faceva capo alla casa in via Sonnino”*⁴⁰. Il collegamento fra Pacciani e la cartuccia starebbe nel fatto che l'imputato era stato visto cercare qualcosa nell'orto in un modo sospetto.

Considerazioni che sostituiscono prove reali e la cui rilevanza nella motivazione della sentenza svela nuovamente lo sforzo da parte dei giudici di vedere nell'imputato il colpevole.

STEFANO MELE ED IL CASO PACCIANI

Nel processo che vide Pacciani imputato dei delitti ascritti al cosiddetto *Mostro*, il duplice omicidio del 1968 era il delitto anche giuridicamente atipico, perché il marito della donna uccisa, Stefano Mele, era già stato condannato per quell'omicidio, scagionando in teoria Pacciani. Ma, scrivono i giudici: *“[...] la Corte non può che richiamare integralmente in questa sede i molti e gravi elementi che legano il Pacciani a quel delitto ed il territorio in cui esso era stato commesso, per il tramite di colei che aveva rappresentato per l'imputato il sogno e, insieme, l'ossessione di tutta una vita: la Bugli Miranda che proprio in Lastra a Signa aveva risieduto dal 1962 al 1969 [...]”*⁴¹

I giudici di primo grado evidenziano nella motivazione che Stefano Mele non può aver commesso quel delitto secondo le modalità all'epoca raccontate da costui. Mele confessò l'omicidio il giorno dopo che erano stati ritrovati i cadaveri, dicendo che la vittima femminile, sua moglie Barbara Locci, al momento dell'uccisione si trovava sopra l'amante Antonio Lo Bianco sul sedile del passeggero reclinato; raccontò inoltre di aver sparato ai due dal finestrino posteriore sinistro della macchina. Ma, rivelano i giudici, questa versione discorda con l'autopsia dei cadaveri secondo la quale Locci venne colpita nel fianco sinistro. È dunque più probabile ritenere, seguendo sempre i giudici, che la Locci si trovasse inclinata verso Lo Bianco, e che venisse

⁴⁰ *ibid.*, p.407

⁴¹ *ibid.*, p.469

colpita in quella posizione per cui l'assassino non poté che aver sparato dal finestrino anteriore sinistro della macchina e non da quello posteriore come sostenuto da Mele⁴².

Tuttavia, i giudici, non mettendo in questione che Mele ad un certo punto si trovasse sul luogo del delitto, visto che egli nella sua confessione rivelò una conoscenza precisa di altri particolari della scena del crimine, presumono che Mele fosse uscito quella sera determinato a recuperare il resto dei suoi soldi che la moglie si era portata dietro, e che si fosse trovato sul luogo del delitto davanti ad un assassinio già commesso da Pacciani, dopo di che avrebbe portato al sicuro il figlioletto⁴³. Alla fine, però, i giudici di primo grado assolsero l'imputato per l'omicidio dell'agosto 1968 “*per mancanza di prove*”.

L'osservazione interessante degli elementi palesemente contrastanti fra la confessione di Mele e l'esame medico-legale venne usata dalla Corte per localizzare Pacciani sul luogo del delitto.

Concludendo così, i giudici non prendono nemmeno in considerazione l'ipotesi assai più probabile secondo la quale Stefano Mele sarebbe sempre stato presente sul luogo del delitto senza commettere il duplice omicidio ma che, contrariamente all'idea avanzata dai giudici, non lo vedrebbe arrivare dopo il crimine; invece quest'ipotesi proporrebbe l'idea che Stefano Mele fosse stato accompagnato da almeno un'altra persona, essendo essa o esse gli esecutori materiali del crimine.

Indissolubilmente legato a quest'ipotesi è il mistero dell'identità di queste altre persone, da cui riemergerebbe un'investigazione sui conoscenti di Mele e di sua moglie. Dunque, la dimostrazione delle divergenze fra la confessione di Mele ed i dati medico-legali forma un avanzo alla circostanza che l'enigma dell'identità dell'altra persona presente nel 1968 è rimasta irrisolta il che riporterebbe le indagini alla *pista sarda*. Indirettamente i giudici svelano che la decisione del 1989 di chiudere tale pista più che altro era dovuta al bisogno di dare una conclusione ad un'inchiesta svalutata perché infruttuosa.

L'assoluzione di Pacciani alla Corte d'Assise d'Appello

Il 25 di maggio 1995 i due avvocati difensori fecero ricorso in appello perché si assolvesse Pacciani dalle imputazioni che avevano portato alla condanna di

⁴² *ibid.*, pp. 468-474

⁴³ *ibid.*, pp. 481-493

primo grado; il processo d'appello iniziò il 29 di gennaio del 1996, ed il 13 di febbraio dello stesso anno la Corte d'Assise d'Appello accolse l'impugnazione, prosciogliendo Pacciani con formula piena per non aver commesso il fatto.

LA CRITICA AI GIUDICI DI PRIMO GRADO

Nella loro motivazione i giudici d'appello criticano il procedimento dei giudici di primo grado con l'esame cosiddetto *preventivo* della compatibilità di Pacciani con le presunte caratteristiche dell'assassino. Fondamentalmente la personalità dell'imputato non può essere una prova contro l'imputato stesso perché *“nessuno può essere indiziato per corrispondenza al modello”*⁴⁴, ed il sostegno del legame fra Pacciani ed i luoghi dei delitti *“costituisce una delle più palesi forzature della sentenza impugnata”*⁴⁵.

Inoltre, a parere della Corte d'Appello, non esiste alcun testimone che di sicuro localizzi l'imputato sul luogo del delitto la sera dell'8 settembre 1985.

Nesi viene giudicato inaffidabile, non avendo raccontato tutto ciò che più tardi sostenne di sapere il che suscita dei sospetti, da parte dei giudici, che il teste sia stato spinto a ricordarsi degli eventi: *“Non v'è che non vede l'aleatorietà e l'equivocità di siffatta deposizione. O il teste è in buona fede, ed allora deve pensarsi che abbia ricevuto pressioni o sollecitazioni per “migliorare” la qualità di un ricordo originariamente incerto; o il teste è in mala fede, ed allora deve pensarci che abbia del tutto inventato la circostanza”*⁴⁶.

Codesta citazione non si limita a svalutare la disposizione del teste, anzi accusa gli inquirenti di impiegare metodi poco ortodossi.

Presi in considerazione poi gli orari contrastanti, la deposizione di Nesi non viene giudicata valida per quanto possa collocare Pacciani sul luogo del delitto⁴⁷.

La testimonianza di Ivo Longo è valutata altrettanto inaffidabile per la sfiducia dei giudici nella genuinità del teste che non riconobbe l'imputato prima del processo di primo grado⁴⁸; un'obiezione diretta anche verso altri testi che deposero sui loro avvistamenti di Pacciani nei pressi del luogo del

⁴⁴ *Sentenza in grado d'Appello*, p.84

⁴⁵ *ibid.*, p. 106

⁴⁶ *ibid.*, p.118

⁴⁷ *ibid.*, p. 125

⁴⁸ *ibid.*, pp.149-151

delitto nei giorni prima dell'8 settembre e che furono riconosciuti affidabili in primo grado: *“In punto di genuinità ed attendibilità del teste va osservato che il Bevilacqua per almeno cinque anni non operò alcun collegamento, tra il riferito strano episodio dell'individuo comparso dalla stradina sterrata ed il duplice omicidio dei francesi; il collegamento si prospettò nella sua mente, soltanto quando gli fu mostrato il giornale che scriveva del delitto ed a fianco mostrava una foto del Pacciani, ovvero quando operò in lui il consueto e pericoloso meccanismo psicologico innescato dallo “sbatti il mostro in prima pagina” [...]”*⁴⁹.

Tutto sommato, non sussiste prova di Pacciani come autore del delitto dei due francesi: *“Si può, dunque, concludere la disamina dell'episodio dell'omicidio dei francesi, nel senso che il Pacciani non è raggiunto da alcun elemento avente valenza indiziaria [...]”*⁵⁰.

Per quanto riguarda la tesi del complice, i giudici d'appello si esprimono inequivocabilmente: *“Dunque, la prima Corte ha costruito un sillogismo fondato su presupposti probatori insussistenti, quali i riconoscimenti del Pacciani da parte del Buiani, dello Iacovacci e del Nesi, e su una distorsione logica del valore delle dichiarazioni dell'avv. Zanetti talmente grave, oltre che fantasiosa, da sfiorare il paradosso. Come già detto, nel processo non si contesta all'imputato il concorso con una o più persone, rimaste ignote o identificate, né il dispositivo di condanna afferma il concorso dell'imputato con altri: occorre quindi muoversi nell'ambito della contestazione di reati individuali.”*⁵¹ Così, i giudici si esprimono chiaramente entro i limiti imposti loro dall'ufficio.

LA CRITICA AL PUBBLICO MINISTERO

Proseguendo nella critica dei primi giudici, la Corte d'Appello estende la sua disapprovazione anche sul Pubblico Ministero, pur implicitamente: *“E giova riportare, senza mediazioni o sintesi, il pensiero testuale del P.M. d'udienza nel primo giudizio, in sede di relazione introduttiva: “Il coltello usato e la meccanica dei movimenti dell'autore, nel produrre le lesioni e le escissioni, dimostrano che, primo, l'autore è probabilmente destrimane; usa uno strumento di tipo tagliente, probabilmente monotagliente; terzo, più importante, l'analisi delle lesioni e delle escissioni di parte della regione genitale di tre delle vittime di sesso femminile dimostra che, al di là delle identiche caratteristiche tecniche di produzione delle stesse, vi sono inequivocabili analogie tra le*

⁴⁹ ibid., p.137

⁵⁰ ibid., p.154

⁵¹ ibid., p.144

lesioni, portando così ad avallare - dicono i periti - l'ipotesi che l'azione sia di una stessa persona, e ad escludere il concorso di complici. Non solo l'arma, ma le lesioni e le escissioni ci dimostrano (prosegue il P.M.) un unico autore [...] L'autore è unico: ce lo prova l'arma, ce lo prova l'azione. Vedremo dei dettagli, quando sarà il momento, come e perché è la stessa mano...⁵²

Apparentemente criticando la tesi di complici, tenuta in pregio dai primi giudici, la Corte d'Appello scredita infatti allo stesso modo il Pubblico Ministero, Paolo Canessa; supposizione sottile, questa, evidenziata dal fatto che fu lo stesso Paolo Canessa a portare avanti le indagini sui presunti complici di Pacciani. A confermare il sarcasmo elegante i giudici d'Appello proseguono nel paragrafo successivo: *“Naturalmente, il netto orientamento per l'autore unico tenuto da un rappresentante del P.M. nel giudizio di primo grado non preclude la possibilità per quell'Ufficio di cambiare radicalmente impostazione, e di individuare, al fuori del presente processo, complicità di terzi; né preclude la possibilità di far poi entrare, nelle forme di rito, le risultanze del separato processo in quello a carico di Pacciani: ma fino a che tale nuova situazione processuale non si sarà verificata, appare veramente arbitrario ed ai limiti del paradosso affermare, da parte dei giudici, la presenza di correi, che nulla porta a ritenere esistenti, per sostenere surrettiziamente l'impostazione accusatoria contro il Pacciani, tutte le volte un cui le risultanze portano in una direzione diversa, o addirittura incompatibile con essa.”⁵³*

Che Paolo Canessa venga nominato semplicemente un “rappresentante del P.M.” allarga il rimprovero alla Procura intera, ed al suo dirigente d'allora, Piero Luigi Vigna, benché tal rimprovero raggiunga il suo vertice, con l'avverbio *surrettiziamente*, riferito esso ai giudici di primo grado. Le summenzionate citazioni costituiscono chiaramente un *avanzo* ad un sospetto, da parte dei giudici d'appello, di un camaleontismo diffuso tra i responsabili delle indagini.

GLI INDIZI VALUTATI DAI GIUDICI D'APPELLO

Secondo la Corte d'Appello, il materiale da disegno trovato a casa dell'imputato non può essere preso in considerazione come indizio, basandosi, per la prova di un legame fra Pacciani ed uno dei ragazzi tedeschi, sulla testimonianza della sorella di Meyer, rimasta peraltro senza convalida, con la conseguenza che *“nulla consente di collegare il blocco al Meyer, e quindi al*

⁵² *ibid.*, p.145

⁵³ *ibid.*, p. 146

delitto”, il che vale anche per il portasapone la cui sostenuta appartenenza a Meyer si deve esclusivamente alle dichiarazioni dei familiari, spinte chiaramente da un desiderio di inquadrare un colpevole⁵⁴.

Per la cartuccia inesplosa trovata nell’orto di Pacciani, i giudici d’appello scrivono che non possono dare sostegno alla tesi proposta dagli avvocati difensori di frode processuale da parte dei rappresentanti della polizia giudiziaria⁵⁵ “[...] e non perché si riponga affidamento aprioristico sulla correttezza degli Ufficiali di P.G., ma semplicemente perché la difesa stessa non ha fornito elementi obiettivi, a sostegno della sua gravissima prospettazione, né questi sono emersi dal processo”⁵⁶.

Tuttavia, secondo i giudici d’appello, il problema primario per la cartuccia come elemento di prova della colpevolezza di Pacciani, consiste nel fatto che la cartuccia non è necessariamente da considerare appartenente all’imputato perché trovata nei pressi della sua abitazione; tale impostazione suggerisce che persone diverse dall’imputato (e diverse anche dai suoi eventuali complici) siano responsabili di averla piantata nell’orto. Contrariamente ai giudici di primo grado, i giudici d’appello, nel valutare la genuinità del reperto come elemento di prova, mettono in rilievo le circostanze durante le quali la cartuccia venne ritrovata, insinuando con tal vaglio una fondatezza comunque reale della tesi impostata dagli avvocati difensori.

Dopo il riassunto della disposizione di Perugini e del contenuto del verbale della perquisizione, avvenuta il 29 aprile 1992, la Corte d’Appello commenta : *“Orbene, tanti sono i punti oscuri che si rilevano in tale ricostruzione”*⁵⁷.

Non affatto privi di meraviglia, i giudici si pongono la domanda di come si venne a frugare proprio in quel foro del palo di cemento dove poi fu ritrovata la cartuccia, perché *“osserva questa Corte, sfugge al comune intendere come possa essersi prodotto quello scintillio metallico”*⁵⁸, concludendo in seguito: *“Quanto esposto legittima, dunque, obiettive e consistenti perplessità in ordine alle genuinità dell’elemento di prova”*⁵⁹.

I giudici d’appello non considerano codeste perplessità superate dalle supposizioni dei giudici di primo grado su quello che la polizia giudiziaria invece avrebbe dovuto fare per piantare un indizio nell’orto di Pacciani se avessero avuto intenzioni del genere. Scrivono i giudici d’appello: “[...] perché

⁵⁴ *ibid.* pp.181-184

⁵⁵ *Dichiarazione di impugnazione e motivi*, pp.136-138

⁵⁶ *Sentenza in grado d’appello.*, p.186

⁵⁷ *ibid.*, p. 187

⁵⁸ *ibid.*, p.188

⁵⁹ *ibid.*, p.189

*una polizia giudiziaria la quale fosse stata, in ipotesi, disonesta ma accorta, avrebbe collocato la cartuccia proprio lì dove è stata ritrovata, sì da farne apparire accidentale la perdita da parte del Pacciani, problematico il ritrovamento da parte dello stesso Pacciani, e casuale il rinvenimento da parte degli ufficiali di P.G.”⁶⁰ Dunque, i giudici non si limitano a svalutare l’indizio, ma esprimono anche i loro sospetti di frode entro i limiti istituzionali, fornendo ancora un *avanzo* al loro scetticismo.*

Dato poi il fatto che le microstrie non bastano ad inquadrare l’identità dell’arma in cui la cartuccia è stata incamerata, la Corte respinge totalmente il reperto come indizio: *“In definitiva, muovendo dal fatto certo del rinvenimento della cartuccia nell’orto dell’abitazione del Pacciani, vengono a mancare i passaggi successivi che dovrebbero chiudere il ragionamento indiziario: ossia la genuinità del rinvenimento, il passaggio intermedio del pregresso possesso della cartuccia da parte dell’imputato, ed il passaggio conclusivo dell’avvenuta introduzione della cartuccia nella pistola impiegata per gli omicidi. D’altra parte, come già detto, il mero fatto del rinvenimento di una cartuccia calibro 22 Winchester serie H costituisce, di per sé, un indizio talmente labile da rasentare l’inconsistenza, considerata la larghissima diffusione di quel tipo di cartuccia per l’impiego in pistole e carabine.”⁶¹*

IL DELITTO DEL 1968 ED IL PROSCIoglIMENTO DEL 1989

Il duplice omicidio dell’agosto 1968 venne trattato anche dalla Corte d’Appello perché il Pubblico Ministero aveva fatto ricorso contro l’assoluzione di Pacciani per quell’omicidio da parte della Corte di primo grado; i giudici d’appello respinsero però il ricorso del P.M per mancanza di prove del coinvolgimento di Pacciani.

L’ipotesi dei giudici di primo grado che vedrebbe Stefano Mele arrivare al luogo del delitto dopo la consumazione del delitto da parte di Pacciani non convince la Corte d’Appello e viene svalutata da essi come segue: *“Si sono avanzate tante ipotesi relativamente ad una vicenda che presenta aspetti obiettivamente inestricabili, ma la più illogica è quella formulata dal primo giudice del presente processo”⁶².* Ciò nonostante, i giudici d’appello scrivono che l’osservazione fatta dai primi giudici sui contrasti fra la confessione di Stefano Mele e la collocazione delle

⁶⁰ *ibid.*, p.190

⁶¹ *ibid.*, p.222

⁶² *ibid.*, p.231

ferite di arma da fuoco su Barbara Locci “*sembra individuare un obbiettivo elemento di debolezza, nella ricostruzione compiuta dai giudici del processo Mele [...]*”⁶³

Quindi, “*nel rispetto*” della decisione del 1989 di chiudere le indagini sull’ambiente sardo, la Corte esprime comunque il parere che “*permangono tuttora ampi margini per ipotizzare, ragionevolmente, che altri diversi dal Mele fu l’esecutore materiale del delitto, e che l’autore o gli autori vadano cercati nel torbido e perverso ambiente degli amanti della Locci [...]*”⁶⁴

Quanto suesposto significa che le tracce della famigerata calibro 22 andrebbero ricercate nell’ambiente cosiddetto “sardo” costituente l’unico modo pensabile per arrivare ad un’identificazione dell’autore dei duplici omicidi. Con la conferma dell’incoerenza del provvedimento del 1989, i giudici della Corte d’Appello, in questo caso, non criticano la motivazione della sentenza di primo grado, ma esprimono un parere sul lavoro investigativo svolto sotto la giurisdizione della Procura.

Si ritrovano, dunque, nella motivazione dell’assoluzione di Pacciani forti critiche sia della condanna di Pacciani sia delle indagini che portarono all’arresto di costui - *deduzioni d’avanzo* che vanno tenute presenti per capir meglio quello che successe alla Corte d’Appello, l’ultimo giorno di dibattimento.

I nuovi testi oculari

L’ARRESTO DI MARIO VANNI

Che sussistessero dubbi circa la colpevolezza di Pacciani anche per i magistrati coinvolti nel caso si capì indubbiamente dalla requisitoria del Procuratore Generale Piero Tony, P.M. d’udienza durante il processo d’appello, che il 6 di febbraio 1996 parlò come segue sul ruolo dell’accusa nel processo: “[...] *Altri ancora, pensano che il pm deve chiedere la condanna solo quando gli appare ragionevolmente provata, e certa la responsabilità del prevenuto. Perché il pm è,*

⁶³ *ibid.*, p.229

⁶⁴ *ibid.*, p.233

*prima di tutto, un magistrato. Personalmente, ritengo sia questo il dovere del Pubblico Ministero di udienza [...] allo stato degli atti, la sufficienza della prova, in ordine alla responsabilità del Pacciani, non solo non mi sembra certa, ma nemmeno probabile*⁶⁵.

Tale requisitoria indicò un'assoluzione. Ed all'improvviso comparvero nuovi testimoni oculari.

In seguito alla sentenza di primo grado, la Procura di Firenze aveva svolto ulteriori indagini volte ad individuare i presunti complici di Pacciani, arrivando a quattro nuovi testimoni: Fernando Pucci, Giancarlo Lotti, Gabriella Ghiribelli e Norberto Galli, dei quali i primi due erano conoscenti di Pacciani, abituati a spiare le coppie ed a frequentare prostitute insieme a costui, mentre gli altri due erano una prostituta con l'amico protettore.

Questi ultimi avrebbero visto i primi due sulla piazzola lungo via degli Scopeti, scena del duplice omicidio dei due francesi del 1985, proprio quella sera in cui si assumeva fosse avvenuto l'assassinio. Pucci e Lotti dichiararono in seguito di esservi stati, sostenendo però di averci visto Pacciani uccidere i due francesi insieme con un altro suo conoscente, Mario Vanni⁶⁶.

Sulla base di queste testimonianze venne arrestato Mario Vanni, la sera del 12 di febbraio 1996⁶⁷ - il giorno prima dell'ultima udienza del processo Pacciani alla Corte d'Assise d'Appello.

L'ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni contiene un riassunto delle testimonianze che può essere considerato un resoconto affidabile per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni; ma proprio il contenuto svela che i testimoni stessi non possono che essere valutati inaffidabili.

I due testimoni Fernando Pucci e Giancarlo Lotti avrebbero visto Pacciani e Vanni uccidere i due francesi: *“Avevano già riconosciuto nei due il Pacciani Pietro, armato di pistola e tale Vanni Mario, armato di un coltello da cucina: Quest'ultimo aveva lacerato la parte posteriore della tenda, ove si era poi introdotto, e dalla quale provenivano urla di donna. Dalla parte anteriore uscì correndo il giovane, contro il quale il Pacciani esplose alcuni colpi di pistola, rincorrendolo.”*⁶⁸

Che avessero sentito urla di donna non corrisponde con la perizia medico-legale svolta da un'equipe di esperti criminologi dall'Università di Modena che nella loro relazione scrivono: *“Non sono presenti nella donna lesioni da difesa agli*

⁶⁵ *“Il procuratore: Ma io difendo la legalità. L'esito punitivo non deve interessare al PM”*, in *La Nazione*, 7.2.1996, p.2

⁶⁶ *Conferma di custodia cautelare di Mario Vanni*, 21.2.1996

⁶⁷ *Ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni*, 12.2.1996

⁶⁸ *Conferma di custodia cautelare di Mario Vanni*, 21.2.1996

*arti, segno e conferma che la stessa era stata precedentemente messa fuori da ogni possibilità di reazione col colpo d'arma da fuoco al capo*⁶⁹.

L'unica conclusione plausibile è che i cosiddetti testimoni non fossero affatto tali.

Un avanzo ad una consapevolezza dell'infondatezza di questi testi emerge dalla stessa ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni, dove si pone rilievo sulla deposizione di Nesi come elemento indiziante a carico di Vanni. Giova ricordare le palesi contraddizioni circa l'ora in cui Nesi ebbe a vedere Pacciani e la presunta ora del delitto, dovute più che altro all'ipotesi della Corte di primo grado secondo la quale Nesi avrebbe visto un Pacciani che tornava da un delitto già compiuto. La deposizione di Nesi presenta, come si è visto, una serie di punti oscuri, ed il bisogno di porla in rilievo per convalidare il contenuto delle nuove testimonianze genera dunque dei dubbi sulla credibilità e sulla genuinità di questi nuovi testi oculari. Questi dubbi non diminuiscono affatto quando nell'ordinanza si legge che Nesi avrebbe visto Pacciani "*poco prima*" del duplice omicidio degli Scopeti⁷⁰ venendo invece a istituire un avanzo ad un tentativo di far sembrare colpevoli sia Pacciani sia Vanni; uno sforzo che non sarebbe necessario nel caso di sicurezza assoluta della genuinità dei testimoni.

All'ultima udienza quando si tenne la discussione finale, con tutte le parti a dichiarare le loro valutazioni e le loro richieste conclusive, il procuratore generale Piero Tony chiese l'acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni perché le nuove testimonianze venissero a far parte degli atti del caso Pacciani.

LA PRESENTAZIONE DEI QUATTRO TESTI

“Per esigenza di sicurezza personale dei testi e per esigenze cautelari” i quattro testi vennero presentati come Alfa, Beta, Gamma e Delta, *“perché c'è stato un decreto di segretezza”*. Quindi il procuratore generale Piero Tony chiese l'acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare, assicurando che entro la fine della settimana in corso sarebbe stata possibile la desecretazione dei nomi, i quali sarebbero potuti essere ammessi al processo Pacciani⁷¹.

⁶⁹ *Indagini peritale medico-legale e criminologica in ordine alla valutazione della dinamica materiale e psicologica del duplice omicidio ad opera di ignoti verificatosi in Firenze tra il 7 e l'8 settembre 1985*, p.22

⁷⁰ *Conferma di custodia cautelare di Mario Vanni*, 21.2.1996

⁷¹ *Udienza del 13/02/96*, p.36

La richiesta si basò sull'articolo 523 del codice di procedura penale che dà la possibilità alla presidente della Corte d'Appello di interrompere la discussione per acquisizione di nuove prove in casi di “*assoluta necessità*”⁷².

Facendo riferimento all'articolo 523 il Presidente della Corte d'Assise d'Appello disse: “*Nuove prove devono essere durante la discussione. Io non posso interrompere la discussione per consentire un termine per l'identificazione di questi testi o la descretazione di questi testi*”⁷³. Da questi elementi di rendiconto, dedotti dal verbale d'udienza, risulta che il presidente respinse la richiesta del procuratore generale esclusivamente perché i testi non erano stati presentati con i loro propri nomi.

IL RIGETTO

Ma tale *deduzione di resoconto* non consente un approfondimento dei motivi di questa decisione, esposti invece più ampiamente nella motivazione della sentenza, che quindi risulta fruttuoso leggere come *avanzo* alla percezione dell'accaduto da parte dei giudici, perché scritta dopo l'emissione della sentenza.

I giudici non si limitano a dire che il caso sarebbe stato diverso se fossero stati indicati i veri nomi dei quattro testi. Accennando al Pubblico Ministero, la Corte d'Appello mira alla decisione di lasciar ancora operante l'obbligo del segreto sugli atti dell'arresto di Vanni; all'arresto, costui ebbe conoscenza del contenuto degli atti il che, in teoria, toglierebbe la premessa della secretazione in maniera tale che si sarebbe potuto ammettere i quattro nuovi testi nel caso Pacciani⁷⁴.

Rivolgendosi direttamente al Pubblico Ministero, i giudici commentano: “*Se quell'Ufficio ha lasciato, invece, che continuasse ad operare formalmente il segreto nominativi dei testi, si da rendere impossibile l'accoglimento della richiesta del P.G. da parte di questa Corte, evidentemente esso ha operato in un suo ambito discrezionale che si sottrae a valutazioni negative o positive in questa sede, e non compete a questa Corte lo stabilire se si sia voluto evitare l'esame dei testi nella pienezza di un contraddittorio in dibattimento*”⁷⁵.

⁷² Codice di Procedura Penale, § 523

⁷³ Udienza del 13/02/96, p.36

⁷⁴ Sentenza in grado d'appello, p.78

⁷⁵ *ibid.*, p.79

Così esprimendosi, i giudici forniscono un *avanzo* al fatto che la loro ripulsa della richiesta di interrompere la discussione finale non si basò unicamente su di una valutazione tecnico-giuridica; svelano indubbiamente il parere che, da parte della Procura, si scegliesse coscientemente di presentare i nuovi testimoni senza indicare i nomi, sapendo che la richiesta non avrebbe potuto essere accolta dalla Corte. Da trarne la *deduzione d'avanzo* che la Corte d'Appello non accolse la richiesta, fatta dal procuratore generale a nome della Procura di Firenze, perché considerata un pretesto. Interpretabile, dunque, l'intera motivazione come una dichiarazione di sfiducia verso il Pubblico Ministero, concretizzatasi poi nel netto rifiuto di interrompere la discussione. Sfiora il paradosso che proprio questa decisione abbia portato all'annullamento dell'assoluzione di Pacciani in Corte di Cassazione, a cui la Procura e le parti civili avevano fatto ricorso.

Sentenza in Cassazione

RINVIO A NUOVO GIUDIZIO

Riferendosi alla mancata acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni le parti civili e la Procura Generale fecero ricorso in Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza emessa in grado d'appello il 13 di febbraio 1996. La Corte di Cassazione accolse le impugnazioni, revocando l'assoluzione di Pacciani, scrivendo nella motivazione di tale sentenza che la Corte d'Assise d'Appello di Firenze avrebbe dovuto ammettere i nuovi testimoni, essendo essi gli unici testimoni oculari in un caso fino ad allora rimasto esclusivamente indiziario.

“Sotto il profilo strettamente processuale, poi, è erronea l'affermazione della Corte di merito, secondo cui non si era in presenza di richiesta inquadrabile nello schema previsto dall'articolo 523, co.6 c.p.p., non essendo stata articolata la nuova prova mediante l'indicazione nominativa dei testi per la disposta segretazione e non essendo stati indicati fatti specifici oggetto del relativo esame. Come esattamente rileva il P.G. nei motivi di ricorso, i testi dei quali era stata richiesta l'assunzione erano persone ben individuate e la desecretazione dei relativi nomi sarebbe intervenuta entro qualche giorno, sicché ne sarebbe stata possibile l'audizione sospendendo il dibattimento [...]”⁷⁶

⁷⁶ *Sentenza della Cassazione*, p. 29

Il caso venne rinviato a Firenze per nuovo giudizio, ma prima che una data d'inizio fosse stabilita, Pietro Pacciani venne trovato morto nella sua casa il 22 di febbraio 1998⁷⁷.

⁷⁷ Cecioni, A. & Monastra, G.: *Il Mostro di Firenze*, p.162

Considerazioni finali

Essendo il fine del saggio presente una dimostrazione dell'uso effettuabile degli strumenti fonte-critici formulati dallo storico danese Kristian Erslev nel 1911, gli appunti sopraesposti sono imperniati su dei documenti provenienti da alcune di quell'istituzioni che si sono occupate del caso del cosiddetto *Mostro di Firenze*.

Secondo l'insegnamento di Erslev ciascuna fonte istituisce nel suo nascere un testimone dell'impresa da cui deriva, diventando, prima di ulteriore analisi classificante, un *avanzo esecutivo* all'azione che portò all'esistenza della fonte stessa. Dunque, anche i documenti derivanti dalle indagini sull'assassino delle coppie e dal caso Pacciani, sono testimonianze di atti, decisioni e di condanne, ed in quanto tali protagonisti del caso.

Per far narrare i protagonisti, le fonti giudiziarie dall'aspetto poco loquace, bisogna interrogarle sulle circostanze che portarono alla loro esistenza, senza omettere gli aspetti loschi, forse tenuti nascosti dagli autori. Secondo Erslev, per mirare ad una tale svelatura sarebbe il caso di indagare sui documenti in questione come *avanzi* agli autori, ovverossia usare le fonti come cannocchiale per veder meglio ciò che sembra così astratto.

Nel caso che vide Pacciani indagato e condannato per i delitti commessi dall'assassino dal soprannome *Mostro*, le fonti sono state invitate a chiacchierare sui loro autori: investigatori, magistrati o giudici occupatisi della faccenda. E le fonti hanno evidenziato alcuni motivi di quei autori per fare quello che fecero; motivi, sia esposti sia nascosti, che ebbero importanza per lo svolgimento del caso.

Giova ora elencare ciò che le fonti ne hanno rivelato durante i colloqui riferiti nelle pagine precedenti.

LE INVESTIGAZIONI

L'ordinanza di proscioglimento del 1989, scritta da Mario Rotella, conclude diversamente da quello che in fatti esegue: come *avanzo esecutivo* è in opposizione alla sua tendenza interpretativa, permettendo di dedurre che motivi differenti da quelli espressi fornivano le ragioni della decisione di proscioglimento ed il succedente abbandono del lavoro investigativo

concentrato sull'ambiente sardo. Siccome le investigazioni non si erano dimostrate proficue, rimanendo l'autore dei delitti su piede libero, si decise di porre fine alla *pista sarda*, dopodiché si partì dall'ipotesi che l'assassino fosse una persona sola, sia nel 1968 sia a commettere gli altri omicidi, ignorando il fatto che Stefano Mele logicamente doveva aver avuto complici che forse erano stati gli autori materiali dell'esecuzione di sua moglie.

Che la nuova ipotesi investigativa, impiegata dopo il 1989, si basasse sull'ignorare dati palesemente certi, è svelata dall'analisi eseguita dal FBI, la quale viene a costituire un *avanzo* al fatto che le autorità italiane non fornirono informazioni particolari sul primo delitto agli esperti d'oltreoceano, non apparendo nell'analisi le circostanze complesse relative al delitto del 1968.

Emblematica è, quindi, l'ipotesi della Corte di primo grado secondo la quale Stefano Mele sarebbe uscito quella sera per recuperare i soldi portati via dalla moglie per poi accidentalmente arrivare al luogo del delitto, trovandosi di fronte ad un delitto già compiuto da uno sconosciuto. Nonostante la mancanza di consequenzialità, dovuta alla determinazione di condannare Pacciani, fra la conclusione dei giudici e la loro giustissima osservazione delle divergenze tra la confessione di Stefano Mele ed i dati medico-legali, la sentenza di primo grado esprime implicitamente che Stefano Mele debba essere stato presente sul luogo del delitto la notte in cui fu commesso, senza però esserne l'esecutore. Furono i giudici d'appello a trarre la conseguenza logica di questa circostanza, esprimendo esplicitamente il parere che l'assassino di almeno quel delitto andasse cercato nell'ambiente degli amanti di Barbara Locci.

Non sussistono dubbi che la decisione del 1989 dovette spianare la via ad un autore sostitutivo dei delitti. Quasi per contingenza venne fuori il nome di Pietro Pacciani, e benché non ci fossero prove a carico di costui si arrivò a portarlo in tribunale per un processo il cui esito trova solo spiegazione nella decisione aprioristica dei giudici di condannare l'imputato.

LA CONDANNA

I giudici scrivono che la personalità dell'imputato non deve assumere valore probatorio benché attribuiscono ad essa proprio tal valore con l'esame cosiddetto *preventivo* di coincidenze fra la personalità di Pacciani, come delineata dalla Corte, e la personalità presunta dell'assassino. Sottolineano poi,

i giudici di primo grado, che devono attenersi strettamente alle carte, e di conseguenza non occuparsi degli eventuali complici di Pacciani, ma è solo l'esistenza fantasma di codesti complici a far combaciare gli angoli fragili di una sentenza per gran parte svincolata dalla domanda di prove reali. Per di più, la Corte conferma che le microstrie non bastano per identificare l'arma in cui sarebbe stata incamerata la cartuccia trovata nell'orto, pur essendo le medesime microstrie ad indiziare Pacciani come possessore della pistola impugnata per commettere la serie di duplici omicidi. Il concetto di non-incompatibilità è rappresentativo di una mentalità inquisitoria: Pacciani era colpevole finché dimostrato l'opposto.

Da qui l'invenzione di fatti e l'accettazione di deposizioni da testimoni che non si ricordarono dei loro avvistamenti di Pacciani nelle vicinanze dei luoghi dei delitti prima che egli fosse indagato per i delitti seriali. Per provare l'esistenza di un complice, e contemporaneamente spiegare la testimonianza di Ivo Longo, la cui deposizione vide l'imputato a bordo di una macchina che non gli apparteneva, i giudici di primo grado si poggiano sulla deposizione indubbiamente opinabile di Nesi sul passeggero sconosciuto, imbrogliandosi però, gravemente, rispetto all'ora del delitto con le loro stesse teorie sul come e sul quando Pacciani, ed i suoi eventuali aiutanti, sarebbero potuti arrivare sino al luogo del delitto.

Lo sforzo lascia segno di una mancanza sentita di indizi reali accompagnata da una convinzione da parte della Corte di condannare l'imputato, evidentemente a qualunque prezzo giudiziario. Tali *deduzioni d'avanzo* vengono a costituire una spiegazione, seppur frammentaria, di come fu possibile condannare Pacciani quando gli indizi a carico di questi non erano, a dir poco, gravi, univoci e concordanti come invece avrebbero dovuto essere.

ALFA, BETA, GAMMA E DELTA

Per approfondire la richiesta di acquisizione delle nuove prove esposta dal Procuratore Generale, le fonti, sulle quali bisogna soffermarsi, sono il verbale dell'udienza finale alla Corte d'Appello, l'ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni, nonché la motivazione della sentenza in grado d'appello. Giova esaminare tutti e tre documenti, perché confrontati rivelano che sia il Pubblico Ministero sia la Corte d'Appello ebbero motivi, per le loro richieste e risposte, diversi da quelli espressi in udienza.

L'ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni rileva che il suo arresto avvenne con riferimento alle testimonianze di Alfa, Beta, Gamma e Delta. Ma confrontati gli elementi di *rendiconto* sulle deposizioni dei testi con la perizia medico-legale elaborata dagli esperti modenesi emerge che i testimoni non erano affidabili, in maniera tale che gli elementi di *rendiconto* diventano nell'insieme un *avanzo* alla mancanza di autenticità dei quattro testi. Proprio tale genuinità mancante si leggerebbe poi come *avanzo* alle capacità nonché alle volontà del Pubblico Ministero di svolgere le sue attività basandosi sulle congetture con poco peso probatorio. Siccome la richiesta esposta all'ultimo giorno di dibattimento avvenne con riferimento all'ordinanza di custodia cautelare, proprio essa diventa utilizzabile come *avanzo* al motivo reale del P.M. della richiesta di interrompere la discussione finale alla Corte d'Appello, svelando che l'arresto di Vanni servì per tardare l'emissione della sentenza nel tentativo di evitare l'assoluzione giustamente temuta. Dunque, sono gli elementi di *rendiconto* nell'ordinanza di custodia cautelare a funzionare come *avanzo* agli autori, svelando i motivi di chiedere interruzione ad un momento così avanzato nel processo.

I GIUDICI DELLA CORTE D'APPELLO

Dal verbale dell'ultima udienza alla Corte d'Appello emerge che il Presidente della Corte non ebbe dubbi sul suo rifiuto della richiesta del Procuratore Generale di interrompere la discussione. Codesto convincimento netto è da porre in rilievo, perché i giudici d'appello nella loro motivazione scritta più tardi svelano che le loro ragioni di rifiutare un'interruzione non furono dovute strettamente al discorso tecnico-giuridico sui nomi dei testi, come risulterebbe da una lettura *di rendiconto* dal verbale d'udienza: invece, una lettura *d'avanzo* dei passi nella motivazione occupati dal discorso sui nuovi testi rivela che il Presidente non accolse la richiesta perché la segretezza dei nomi venne concepita come un pretesto di temporeggiamento. Quindi, i giudici d'appello non ebbero dubbi sulla loro valutazione dei motivi reali per cui la Procura chiese l'interruzione; visto l'indole principalmente scettica di codesta valutazione, è proficuo utilizzare la loro motivazione come *avanzo* all'origine della sfiducia nei metodi impiegati da coloro che proseguirono con le indagini su Pacciani, e da coloro che lo condannarono.

I giudici della Corte d'Appello criticano la decisione del 1989 di lasciare la *pista sarda*; sottolineano la probabilità che l'assassino, nonostante le indagini infruttuose, vada cercato nell'ambiente sardo in Toscana, esprimendo in maniera tale scetticismo sulla mera premessa delle indagini su Pacciani.

Accusano poi la motivazione di primo grado di contenere delle illogicità, dei paradossi oltreché delle forzature, evidenziati grossolanamente nell'utilizzo dell'esistenza presunta di un complice, valutato pressoché "surrettizio" dai giudici d'appello. In fine sono solo le parole "*in ipotesi*" a velare i loro sospetti di frode impedendo loro, almeno per le apparenze formali, di accusare la polizia giudiziaria di aver piantato subdolamente la cartuccia nel giardino di Pacciani⁷⁸.

Da trarne la *deduzione d'avanzo* che, secondo i giudici della Corte d'Appello, Pacciani era stato condannato nonostante un'assenza palese di prove con il beneplacito del Pubblico Ministero e dei giudici di primo grado. In più emerge anche una forte sfiducia verso la Procura, sospettata di condurre investigazioni opportunistiche, portante alla *deduzione d'avanzo* che i presunti complici in generale ed i nuovi testimoni in particolare, presentati dal Procuratore Generale in udienza, parevano alla Corte d'Appello pretesti per temporeggiare al fine di condannare Pacciani.

Le summenzionate *deduzioni d'avanzo* forniscono una risposta possibile sul perché la richiesta di acquisizione delle nuove prove non venne accolta.

Sembrerebbe invitante affibbiare alla balia del destino la responsabilità del fatto che proprio il rifiuto di sospendere la discussione sarebbe diventato la ragione per cui la Corte di Cassazione avrebbe annullato l'assoluzione di Pacciani. Però, la motivazione della sentenza in Cassazione - letta come *avanzo* agli autori - dimostra che i motivi dell'annullamento rimasero su di una valutazione strettamente giuridico-tecnica; risultando, almeno apparentemente, staccata dal colpevolismo regnante a Firenze.

⁷⁸ *Sentenza in grado d'Appello*, p.190 "[...] perché una polizia giudiziaria la quale fosse stata, in ipotesi, disonesta ma accorta, avrebbe collocato la cartuccia proprio lì dove è stata ritrovata [...]"

CONCLUSIONE

Lo scopo esplicito di questa ricerca è stato quello di esaminare come fosse stato possibile condannare un uomo a quattordici ergastoli, non sussistendo prove reali della sua colpevolezza, impiegando il metodo fonte-critico elaborato da Kristian Erslev all'inizio del ventesimo secolo. Analizzando gli elementi interpretativi delle fonti si è giunti ad una serie di deduzioni d'avanzo che sembrano dare qualche risposta.

Una lettura d'avanzo, sia della motivazione dell'ordinanza di proscioglimento del 1989 e dell'analisi elaborata dal FBI, sia delle interpretazioni sul delitto del 1968 nelle motivazioni delle prime due sentenze, ha portato alla deduzione che la *pista sarda* sia stata abbandonata, perché trovare un colpevole qualsiasi è stato valutato di maggiore importanza del riconoscimento logico del legame imprescindibile fra l'ambiente sardo e l'autore dei delitti seriali attribuiti al cosiddetto *Mostro*.

Da una lettura come avanzo della motivazione di primo grado si è dedotto che i primi giudici aprioristicamente avessero deciso di condannare Pacciani, trascurando di conseguenza principi fondamentali di innocenza presunta dell'imputato.

Si è assunto che la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Piero Tony, secondo la cui convinzione personale, la colpevolezza dell'imputato non era stata provata, palesasse agli inquirenti che Pacciani sarebbe stato assolto dalla Corte d'Appello, portando ad uno stato di panico dentro la Procura, concretizzatosi nel servirsi di quattro deposizioni inaffidabili per procrastinare l'emissione di una sentenza da parte della Corte d'Appello.

Nella motivazione della sentenza d'appello sussiste una sfiducia nelle autorità investigative con sospetti di modalità surrettizie; sfiducia e sospetti che vengono a motivare il rigetto della richiesta di riaprire il dibattimento.

Così si è cercato di dimostrare le ragioni per cui il caso non ebbe termine con l'assoluzione di Pacciani, ma invece arrivò ad un annullamento della sentenza d'appello, il che - al di là dalle controversie fra innocentisti e colpevolisti - comunque non costituisce un esito logico, considerate le carenze dell'accusa.

Sotteso al presente saggio sta anche uno scopo implicito, e forse ottimistico, di comprendere l'atmosfera che ha reso possibile un caso talmente eclatante.

A quanto pare le fonti, infervorandosi sul caso del *Mostro di Firenze*, hanno definito, nelle surriferite *deduzioni d'avanzo*, qualche confine di una mentalità, il

cui profilo crea una percezione dell'immagine da ricostruire per capire il senso dei componenti del *puzzle*.

La decisione di lasciare l'infruttuosa *pista sarda*, le modalità con le quali Pacciani venne ad essere indagato ed i tanti testimoni inaffidabili, utilizzati dagli inquirenti per inquadrare un colpevole, non sono solo la cronaca di investigazioni disperate; per di più tratteggiano il profilo di una sete di vendetta diffusa.

L'emergere di essa non suscita stupore; anzi sembra pressoché inevitabile in una società teatro di omicidi atroci come quelli che ebbero luogo a Firenze nei primi anni Ottanta. È quando l'autore dei delitti rimane sconosciuto, continuando a colpire coppie di giovani, la sete di vendetta si inasprisce, trasformandosi in disperazione, ed il bisogno primordiale di un capro espiatorio inizia a prender piede. Che proprio la sete di vendetta, la disperazione ed il richiamo ad esorcizzare i suoi propri delitti si impiantassero in quei corridoi del sistema giudiziario fiorentino ancora impantanati nell'eredità del sistema inquisitorio, sarà la mia spiegazione dell'esito del caso Pacciani costituendo, così, la conclusione finale del presente saggio.

Forse non accennerà la soluzione dell'enigma, ma abbozza qualche regola di uno sciagurato gioco di pazienza.

Bibliografia

SENTENZE

Sentenza di primo grado contro PACCLANI Pietro, La Corte di Assise di I grado di Firenze, Firenze, 1.11.1994, in Motivazione della sentenza del primo grado contro PACCLANI PIETRO, dep. 13.4 1995

(Nelle note abbreviato come Sentenza di primo grado)

Sentenza in grado di appello contro PACCLANI Pietro, La Corte di Assise di Appello di Firenze, Sezione Seconda, Firenze 13.2.1996, in Motivazione della Sentenza in grado di Appello, dep.2.5.1996

(Sentenza in grado d'Appello)

Sentenza sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, C/ Pacciani Pietro, La Corte Suprema di Cassazione, Roma 12.12.1996

(Sentenza della Cassazione)

IMPUGNAZIONI

Appello incidentale e motivi contestuali avverso l'appello parziale del P.M., Avv. Fioravanti Pietro Firenze 12.6.1995

Atto di ricorso, Avv. Lencioni Pietro, 26 giugno 1996

Dichiarazione di impugnazione e motivi, Avv. Bevacqua, Rosario, Firenze 25 maggio 1995

(Dichiarazione di impugnazione e motivi)

Ricorso, Avv. Pellegrini Patrizio, Firenze 25 giugno 1996

Ricorso della parte civile RONTINI MARZIA e del suo difensore Avv. Guido Puliti, Avvocato Puliti Guido, Firenze 26 giugno 1996

Ricorso per cassazione, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, L'avvocato Generale Nicosia Vincenzo, V° Il Procuratore Generale Cherubini Giorgio, Firenze 19 giugno 1996

Ricorso per cassazione, L'avvocato Colao Aldo, Firenze 25 giugno 1996

ORDINANZE

Conferma dell'ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni, Tribunale di Firenze composto dai Magistrati Sechi, Sacchetta e Favi, Firenze 21.2.1996
(*Conferma dell'ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni*)

Ordinanza di custodia cautelare in carcere di Mario Vanni, Tribunale civile e penale di Firenze, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, Il Presidente Dr. Valerio Lombardo, Firenze 12.2.1996
(*Ordinanza di custodia cautelare di Mario Vanni*)

Ordinanza di proscioglimento nel procedimento penale contro VINCI Francesco, MELE Giovanni, MUCCLARINI Piero, CHLARAMONTI Marcello, VINCI Salvatore, PIERINI Ada, Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze Mario Rotella, Firenze 13.12.1989
(*Ordinanza di proscioglimento*)

PERIZIE

Indagine peritale medico - legale e criminologica in ordine alla valutazione della dinamica materiale e psicologica del duplice omicidio ad opera di ignoti verificatosi in Firenze tra il 7 e l'8 settembre 1985, De Fazio et al., Modena, 1985

Profile Analysis, FBI Academy, Quantico, West Virginia, 30.6.1989

PROTOCOLLI D'UDIENZA

Protocollo N. 10/95, Udienza del 13/02/96, pp.30-37, in Ricorso per cassazione, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, L'avvocato Generale Nicosia Vincenzo, V° Il Procuratore Generale Cherubini Giorgio, Firenze 19 giugno 1996 (Udienza, 13/02/96)

LEGISLAZIONE

Comso et al. (ed.): *Commentario breve di nuovo codice di procedura penale*, Roma 1997, Giudizio, Capo V, Discussione Finale, § 523, comma 6.

Del Giudice, Federico (ed.): *Nuovo Dizionario Giuridico*, VI Edizione, Napoli 2001

ARTICOLI DI GIORNALE

Del Gamba, Mario: *“Il Procuratore: Ma io difendo la legalità. L'esito punitivo non deve interessare al Pm”*, in *La Nazione*, 7.2.1996, anno 138, n.36, p.2

Galardeschi, Stefano: *“La Replica. In antitesi ai dati di Chi l'ha visto?. Scopeti, procura certa Uccisi domenica notte”*, in *il Corriere di Firenze*, 16.5. 2002, anno IV, n.133, p. 13

SAGGI SUL "MOSTRO DI FIRENZE"

Spezi, Mario: *Il Mostro di Firenze*, Firenze 1983
(Spezi, M., *Il Mostro di Firenze*, 1983)

Filastò, Nino: *Pacciani innocente*, Firenze, 1994
(Filastò, N., *Pacciani innocente*, 1994)

Perugini, Ruggero: *Un uomo abbastanza normale*, Milano 1994
(Perugini, R., *Un uomo abbastanza normale*, 1994)

Provvisionato, Sandro et Rossetti Gian Paolo: *Il Mostro, il giudice e il giornalista*, Roma 1996
(Provvisionato, S. & Rossetti, G.P., *Il Mostro, il giudice e il giornalista*, 1996)

Bruno, Francesco et Tornielli Andrea: *Analisi di un mostro*, Torino 1996
(Bruno, F., *Analisi di un mostro*, 1996)

Ferri, Francesco: *Il caso Pacciani. Storia di una colonna infame*, Firenze 1996
(Ferri, F., *Il caso Pacciani*, 1996)

Cecioni, Alessandro et Monastra Gianluca: *Il Mostro di Firenze*, Roma 2002
(Cecioni, A. & Monastra, G., *Il Mostro di Firenze*, 2002)

MANUALI DI METODOLOGIA STORICA

Erslev, Kristian: *Historisk Teknik. Den historiske Undersøgelse fremstillet i sine Grundlinier*, II. edizione, 10. stampa, Copenaghen 1987 (1911)

Olden-Jørgensen, Sebastian: *Til kilderne!*, Copenaghen 2001

SAGGI STORIOGRAFICI

Christiansen, Palle Ove: *Forståelsen af det anderledes. Om Carlo Ginzburg og mikrohistorie*, in *Historisk Tidsskrift*, Bind 101 Hæfte 1, Copenaghen 2001

Floto, Inga: *Historie, En videnskabshistorisk undersøgelse*, Copenaghen 1996

Floto, Inga: *Dødsstraffens Kulturhistorie*, Copenaghen 2001

Ginzburg, Carlo: "Microstoria. Due o tre cose che so su di lei", *Quaderni storici* 86/XXIX/2/agosto 1994, pp. 511-539

Levi, G.: "L'eredità immateriale: carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento", Torino 1985

Levi, Giovanni: *On microhistory*, in *New Perspectives on Historical Writing* (ed. Burke Peter) Cambridge 1991

Mordhorst, Mads & Nielsen Carsten Tage: *Fortidens spor, nutidens øjne – kildebegrebet til debat*, Roskilde 2001

Muir, Edward & Ruggiero Guido: *History from Crime*, Londra 1994

Trenter, Cecilia: *Granskningens retorik og historisk vetenskap. Kognitiv identitet i recensioner i danske historiske tidsskrift, norske historiske tidsskrift och svenske historiske tidsskrift 1965-1990*, anm. in *Historisk Tidsskrift*, 100/1, Copenaghen 2000

Wittendorf, Alex: *Tinget, magten og æren. Om mikrohistorie, kulturteori og ortodoks teologi i anledning af en disputats*, in *Historisk Tidsskrift*, 99/1, Copenaghen 1999